

Anno scolastico 2011/2012

SCHEDE DI INFORMAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ,
PER DIFENDERE
E GARANTIRE
LA QUALITÀ DELLA
SCUOLA PUBBLICA

Ricominciamo dalla scuola pubblica



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*

www.flcgil.it

INDICE (cliccabile)

PRESENTAZIONE

CAPITOLO 1: LE TEMATICHE COMUNI	pag. 5
1.1 GLI ORGANICI DEI DOCENTI E DEGLI ATA	pag. 5
1.2 IL PRECARIATO	pag. 7
1.3 LA FORMAZIONE INIZIALE, IL TFA E IL RECLUTAMENTO	pag. 9
1.4 L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE	pag. 11
1.5 L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	pag. 13
1.6 GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA	pag. 15
1.7 I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI ED I CORSI SERALI	pag. 16
1.8 L'AUTONOMIA SCOLASTICA	pag. 18
1.9 GLI ORGANI COLLEGIALI	pag. 20
1.10 PERSONALE ATA: PIANO DELLE ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PROFESSIONALITÀ	pag. 22
1.11 LA SICUREZZA	pag. 24
1.12 ALUNNI E STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)	pag. 26
1.13 MERITO, VALUTAZIONE, PROVE INVALSI	pag. 28
CAPITOLO 2: PRIMO CICLO	pag. 30
2.1 LA SCUOLA DELL'INFANZIA	pag. 30
2.2 LA SCUOLA PRIMARIA	pag. 32
Focus. La prevalenza e il maestro unico	pag. 34
Focus. Cultura e pratica musicale nella scuola primaria	pag. 35
2.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	pag. 36
2.4 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO	pag. 38
CAPITOLO 3: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	pag. 40
3.1 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO DOVERE	pag. 40
Focus. Obbligo di istruzione e apprendistato	pag. 42
3.2 I LICEI	pag. 43
Focus. Le Indicazioni nazionali	pag. 45
3.3 GLI ISTITUTI TECNICI	pag. 46
Focus. L'assetto ordinamentale degli istituti tecnici: il DPR 88/10	pag. 48
Focus. Istituti tecnici superiori	pag. 49
3.4 GLI ISTITUTI PROFESSIONALI	pag. 50
Focus. L'assetto ordinamentale degli istituti professionali: il DPR 87/10	pag. 52
Focus. I percorsi di istruzione e formazione professionale	pag. 53
3.5 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL SECONDO CICLO	pag. 55
Focus. I corsi di recupero	pag. 58
CAPITOLO 4: GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IN VIA DI EMANAZIONE	pag. 60
4.1 LA REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO	pag. 60
4.2 I CENTRI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	pag. 62
4.3 STATO, REGIONI E "FEDERALISMO" IN MATERIA DI ISTRUZIONE	pag. 62

Testo del fascicolo in versione .pdf
(<http://www.flcgil.it/@3884748>)

PRESENTAZIONE

Carissime colleghe e cari colleghi, come di consueto, a inizio d'anno scolastico, la FLC mette a disposizione della scuola, di chi ci lavora, di chi ci studia, un fascicolo che possa aiutare a operare in modo documentato ed efficace per realizzare il diritto allo studio insieme ai diritti dei lavoratori per continuare, tenacemente, a ricercare quel difficile equilibrio tra due esigenze, entrambe da tenere ben presenti:

- quella di garantire agli studenti ed alle loro famiglie il diritto ad un'istruzione di qualità, che è il compito della scuola pubblica, voluta dalla Costituzione
- quella di denunciare le criticità verso le quali le scelte sciagurate di questo Governo contro il sistema pubblico dell'istruzione stanno via via spingendo la nave della scuola pubblica, con un'operazione che tende a consegnare ai privati una parte consistente dell'offerta scolastica del nostro paese.

Nel corso di quest'ultimo anno molte cose sono accadute. Di manovra in manovra, il Governo ha continuato la sua opera di smantellamento della scuola della Repubblica.

Un'opera portata avanti sistematicamente contro i lavoratori e contro i diritti degli alunni e degli studenti.

Contro il diritto allo studio e a un'istruzione di qualità delle giovani generazioni di questo Paese: prosegue con implacabile sistematicità il taglio degli organici, docenti e ATA. Ne conseguono, inevitabilmente, riduzione e peggioramento della qualità dell'offerta formativa. Dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado.

Nel frattempo è stato stabilito che l'obbligo scolastico si può assolvere anche andando a lavorare a 15 anni come apprendisti: un provvedimento dall'antico e netto sapore di selezione di classe. L'istituzione forzata degli istituti comprensivi, anziché costituire un terreno di esercizio dell'autonomia scolastica, di sostegno della continuità didattica, di valorizzazione delle capacità di ricerca e innovazione delle scuole, viene declassata a misura contabile, funzionale ad operare ulteriori tagli. Nel frattempo sulle scuole del primo ciclo e dell'infanzia, si abbattano anche le conseguenze dei tagli ai Enti Locali, in grave difficoltà a garantire strutture e servizi necessari. Non va meglio sul versante dell'istruzione degli adulti che dovrebbe rappresentare un terreno strategico per affrontare la crisi e risulta invece sempre più impoverita e lasciata a se stessa.

Contro i lavoratori: attraverso una permanente campagna di vera e propria diffamazione contro il lavoro pubblico, additato come fonte di spreco e concausa della crisi finanziaria che continua ad attanagliare il nostro paese; una campagna dietro la quale nascondere l'attacco al CCNL, il blocco delle retribuzioni e degli scatti di anzianità, l'odioso ricatto (assunzione contro diritti) per 67.000 tra docenti e ATA, per non parlare dei continui tentativi di intervenire- sempre in chiave peggiorativa- sulle pensioni. Ma il bersaglio strategico dell'azione del Governo è l'attacco al contratto nazionale e alla contrattazione che è tout court un attacco alla democrazia nella scuola.

Da questo punto di vista, le elezioni delle RSU, previste per marzo, sono una scadenza importantissima. La presenza delle RSU in ogni luogo di lavoro insieme alla pratica di piene e corrette procedure di contrattazione sono elementi che, da un lato, possono fattivamente contribuire ad evidenziare i gravi problemi con i quali le lavoratrici ed i lavoratori della scuola pubblica sono costretti a misurarsi ogni giorno per garantire un'offerta formativa di qualità.

Dall'altro possono alimentare il riconoscimento del valore della scuola per il paese e per i singoli, garantendo al massimo, in condizioni sicuramente difficili, il livello di qualità dell'istruzione.

Ogni atto che tenda ad abbassare tale livello è un favore che viene fatto a tutti coloro che vogliono minare la centralità della scuola pubblica nel garantire l'offerta formativa di qualità a tutti, spostando il baricentro verso i privati.

Siamo convinti e consapevoli che la grave crisi anche morale che il paese attraversa non si potrà contrastare efficacemente se i valori fondanti la nostra Repubblica, nata dalla Resistenza, non vivono nelle coscienze delle persone, non diventano patrimonio dei giovani, anagraficamente sempre più lontani da quel periodo storico. È evidente che solo la scuola pubblica può garantire che quei valori e le lotte che ne hanno determinato l'affermazione continuino a vivere, ad essere condivisi dalla maggioranza delle persone che vivono nel nostro paese e siano il baluardo contro ogni deriva populista ed autoritaria.

Anche per questo la CGIL tutta si è opposta con forza al tentativo di sopprimere o spostare le feste del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, "giornate che celebrano i tratti costitutivi, l'identità, la memoria del nostro Paese". È stato tanto più grave questo tentativo, in quanto effettuato durante l'anno in cui viene celebrato il 150° dell'unità d'Italia.

A maggior ragione anche quest'anno, come è nostra abitudine ormai consolidata, abbiamo deciso, quindi, di produrre un fascicolo che possa sostenere le lavoratrici ed i lavoratori della scuola.

Sappiamo di poter contare, in questo sfascio, sulle professionalità alte di tutto il personale e sulla sua profonda coscienza civile, avendo le lavoratrici ed i lavoratori della scuola da sempre consapevolezza del senso e della responsabilità dell'alto compito che la Costituzione ed il paese hanno loro affidato.

La FLC sarà al vostro fianco, sul versante professionale oltre che su quello sindacale, convinta che, a fronte di un presente non esaltante, alla fine prevarranno le ragioni di chi davvero conosce e condivide il senso ed il valore della democrazia e della libertà.

Buon lavoro a tutte e a tutti!

Domenico Pantaleo
Segretario generale FLC CGIL

Capitolo 1

LE TEMATICHE COMUNI

1.1 GLI ORGANICI DEI DOCENTI E DEGLI ATA

I contenuti

Nell'a.s. 2011/2012 si realizza la terza tranches dei tagli agli organici previsti dall'art. 64 della legge 133/08, tagli che si aggiungono a quelli già effettuati nei due anni scorsi.

Si tratta di altri 19.699 posti in meno per i docenti e di 14.500 posti in meno tra il personale ATA, per un totale di oltre 34.000 posti di lavoro che diminuiscono, producendo un consistente esubero per il personale a tempo indeterminato e licenziamenti per quello a tempo determinato.

Il taglio ha effetti pesanti anche sul personale educativo.

Questa ulteriore perdita di posti si va ad aggiungere a quella già realizzata negli ultimi due anni, pari a 98.000 posti complessivi in meno (- 68.000 docenti e - 30.000 ATA).

I tagli per il prossimo anno scolastico hanno una incidenza e degli effetti maggiori nella scuola secondaria di secondo grado (- 8.959 posti) per effetto dell'estensione dei nuovi regolamenti sia alle prime che alle seconde classi e per la riduzione oraria nelle classi successive.

Ma non meno pesanti sono quelli sulla scuola primaria (- 9.245 posti).

Anche nella scuola dell'infanzia, a differenza degli anni passati, c'è una leggera diminuzione di posti (- 141) perché, in alcune regioni, una parte dei posti assegnati nell'anno precedente sono stati utilizzati per fare fronte alle maggiori esigenze di altri gradi di scuola. Di fatto non ci sarà nessun incremento di posti né apertura di nuove sezioni, fenomeno questo assolutamente in controtendenza e che, invece, si verifica ora per il terzo anno consecutivo.

Occorre aggiungere che la legge finanziaria approvata a luglio 2011 infierisce nuovamente sugli organici, congelandone per gli anni a venire la consistenza: tutto ciò a prescindere dall'aumento degli alunni e dalle esigenze delle singole scuole.

L'illegittimità dei tagli agli organici del personale docente è stata sancita anche da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato sulla base dei ricorsi presentati dalla FLC CGIL, mentre, per quanto riguarda il personale ATA, sarà la Corte Costituzionale che a breve si dovrà pronunciare.

Le conseguenze

Nella *scuola primaria* 2.561 docenti di ruolo sono oggi in esubero, concentrati in particolare in 4-5 regioni del sud; è impossibile garantire in tutte le scuole l'orario a 30 ore; viene smantellato il modello del tempo pieno perché sono state sottratte praticamente ovunque le 4 ore di compresenza; stanno scomparendo tutte le ore di contemporaneità per interventi e progetti con gli alunni. Impensabile in questa situazione provvedere alla sostituzione dei docenti assenti da parte dei colleghi, anche per un solo giorno.

Nella *scuola secondaria di primo grado*, pur non essendoci il fenomeno dell'esubero in quanto, rispetto ai pensionamenti, la quota dei tagli è stata meno pesante (- 1.354 posti), rimangono tutti gli effetti negativi derivanti dall'elevato numero di alunni per classe, dallo smantellamento del modello didattico a tempo prolungato a causa della scomparsa delle ore per lavoro di gruppo e progetti;

Nella *scuola secondaria di secondo grado* regna un gran caos per la composizione delle cattedre tra le classi prime e seconde con il nuovo ordinamento e le altre a vecchio ordinamento, ma con riduzioni di orario. Significativo l'esubero che si è prodotto (- 7.579) alla luce della maggiore incidenza della riduzione di posti rispetto ai pensionamenti.

Nella *scuola dell'infanzia* rimangono sempre le liste d'attesa.

Il taglio sul *personale educativo* mette a rischio la sopravvivenza e la funzionalità di molte istituzioni educative.

Sul *personale ATA* la violenza dei tagli mette a rischio la regolare erogazione del servizio pubblico, perché non si garantisce nemmeno la presenza di almeno un collaboratore per plesso, né si tiene conto della presenza di alunni con disabilità. Neanche la sicurezza nei laboratori potrà essere garantita a causa dei tagli sugli assistenti tecnici.

Con la riduzione degli organici, inoltre, si mandano a casa i più giovani, gli attuali precari, che da molti anni contribuiscono con la loro professionalità alla formazione degli alunni. Con la totale scomparsa della compresenza, si devitalizzano i segmenti più dinamici e qualificati del sistema, quale la scuola primaria, in tutti i suoi modelli organizzativi, il tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado e si cancellano quelle poche opportunità di flessibilità didattica e organizzativa che erano rimaste. I tempi della scuola vengono compressi a tutti i livelli.

In questo contesto è veramente difficile garantire attività di recupero per i ragazzi in difficoltà, mettere in atto strategie di integrazione degli alunni di recente immigrazione e in generale la qualità della relazione educativa e didattica è sempre più in sofferenza.

Le nostre indicazioni

Innanzitutto auspichiamo che, a fronte dell'enorme taglio degli organici, a partire dalle scuole, dai Collegi dei docenti e dai Consigli d'Istituto, si esprimano con forza l'indignazione e la protesta anche con il coinvolgimento di genitori, studenti, forze politiche, EE.LL., della cittadinanza tutta.

Va garantita la funzionalità delle scuole e garantito il diritto allo studio: per queste ragioni i supplenti, in ogni caso, vanno nominati sin dal primo giorno di assenza del personale, vista la oggettiva impossibilità di provvedere alla sostituzione con personale interno, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni e, dunque, il diritto allo studio.

Vanno garantite tutte le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica utilizzando le indicazioni fornite dallo stesso MIUR (nota n. 26482 del 7 marzo 2011).

Importante il ruolo della RSU che dovrebbe indire un'assemblea sindacale per condividere tra le varie componenti (docenti, educatori e ATA) le richieste da portare in sede di contrattazione integrativa sull'organizzazione del lavoro, l'utilizzo del salario accessorio e la formazione. Questo momento serve a chiarire, prima che le cose accadano, la propria indisponibilità a coprire turni di lavoro massacranti: orario spezzato, utilizzazione in più sedi, ricorso sistematico al lavoro straordinario/ aggiuntivo.

Infine la FLC CGIL ha da tempo presentato una proposta sugli organici del personale scolastico: funzionalità rispetto al piano dell'offerta formativa, superamento dell'organico di fatto, pluriennalità per garantire continuità e qualità.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Speciale organici personale docente e ata](http://www.flcgil.it/speciali/organici-personale-scuola-statale/) (www.flcgil.it/speciali/organici-personale-scuola-statale/)

1.2 IL PRECARIATO

I contenuti

I tagli agli organici previsti dalla Legge 133/08 hanno determinato, nell'ultimo triennio, la perdita di oltre 130.000 posti tra docenti e ATA: l'A.S. 2011/2012 è quello in cui si chiude il massacro preannunciato dal Piano programmatico del Ministro Gelmini.

Le assunzioni in ruolo previste dalla legge finanziaria del 2007, 150.000 docenti e 30.000 ATA, non sono state realizzate e le 66.300 assunzioni previste per l'A.S. 2011/2012 saranno fatte a prezzo della cancellazione di un gradone della carriera di docenti e ATA: un ricatto di fronte a cui la FLC CGIL ha ritenuto di non apporre la firma.

La FLC CGIL ritiene inoltre insufficiente il contingente previsto per le immissioni in ruolo: abbiamo infatti dimostrato con l'Operazione centomila che ci sarebbe la possibilità di assumere subito 100.000 precari tra docenti e ATA, facendo risparmiare lo Stato.

A questo si aggiunge un gravissimo ritardo su tutte le questioni ancora aperte rispetto al personale precario: il nuovo regolamento delle supplenze del personale ATA è ancora in attesa di pubblicazione; le fasi operative del nuovo sistema di formazione iniziale, entrato in vigore a febbraio, procedono a rilento, mentre non c'è ancora nulla di definito sul nuovo sistema di reclutamento del personale docente, previsto dalla finanziaria 2008; le graduatorie ad esaurimento dei docenti sono state bersagliate da ricorsi e contro ricorsi, che rischiano di determinare una situazione caotica. Unica nota positiva, la previsione del bando di concorso per i DSGA, ottenuto dopo pressanti richieste da parte della FLC CGIL.

Per cercare di limitare i danni del licenziamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori precari prodotti dai tagli agli organici, il MIUR ha previsto la costituzione delle "graduatorie prioritarie", per permettere l'assunzione, anche per le supplenze brevi, delle lavoratrici e lavoratori precari, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e provinciali, che siano rimasti senza contratto.

Per l'anno scolastico appena iniziato si prevede una "nuova edizione" di questo provvedimento, ritenuto dalla FLC CGIL inutile e dannoso, funzionale alla politica dei tagli e che ha diviso i precari senza risolvere i problemi occupazionali ed economici di lavoratrici e lavoratori. Con la stessa norma si prevede nuovamente la possibilità di sottoscrivere accordi bilaterali tra MIUR e Regioni per sostenere l'occupazione e valorizzare l'offerta formativa regionale: senza un riferimento concordato e unitario, però, solo alcune Regioni hanno sottoscritto con il MIUR gli accordi bilaterali che, oltre ad essere fortemente diversificati, generalmente hanno prodotto risultati deludenti, anche a causa del grave ritardo nell'attuazione. Vedremo se e quante Regioni nell'anno scolastico appena iniziato sottoscriveranno gli accordi.

Le conseguenze

La situazione del personale precario della scuola nel 2011/2012 sarà ancora più drammatica di quella degli anni precedenti.

A fronte dei tagli operati nel triennio, molte migliaia di lavoratori e lavoratrici non avranno la possibilità di un contratto annuale con le immaginabili conseguenze per sé e per la propria famiglia: nessuno stipendio, solo per alcuni, l'indennità di disoccupazione per 8 mesi e, per tutti, nessuna certezza sul futuro.

Ma la loro "scomparsa" dal mondo del lavoro scolastico peserà come un macigno anche sulla quantità e qualità dell'offerta educativa pubblica: anni e anni di contratti a termine sono infatti serviti a maturare sul campo competenze professionali indiscutibilmente valide, un patrimonio che la titolare del dicastero dell'Istruzione dovrebbe salvaguardare e che ha invece teso unicamente a cancellare.

Le nostre indicazioni

La nostra posizione è stata chiara fin dall'emanazione della legge 133/08: abbiamo segnalato subito, appena pubblicato il decreto legge, che, oltre allo smantellamento della scuola pubblica, quel provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Tremonti, avrebbe determinato il licenziamento in tronco di migliaia di lavoratori precari.

Il Governo ha provato più volte a cercare di nascondere questa gravissima situazione, ma i fatti sono davanti agli occhi di tutti. Si è provato a correre ai ripari, ma con risposte parziali, spesso contraddittorie, che hanno aggiunto altri problemi ad una vicenda già complicata. La soluzione è un intervento sull'organico che lo renda stabile e triennale: l'organico funzionale e l'organico di istituto garantirebbero la qualità della scuola pubblica e consentirebbero l'assunzione di 100.000 lavoratrici e lavoratori precari, docenti e ATA, come abbiamo dimostrato con l'Operazione centomila.

Non abbiamo ceduto all'intesa/ricatto e continueremo ad essere in campo anche per l'a.s. 2011/2012 a difesa dell'istruzione pubblica, della scuola statale e per la stabilizzazione del personale attraverso un vero piano triennale di immissioni in ruolo. La nostra mobilitazione contro i tagli e la fallimentare politica del Governo in materia di istruzione non si fermerà, a sostegno della nostra piattaforma e della nostra proposta su reclutamento e precariato.

In particolare saremo impegnati nella prosecuzione delle vertenze per la stabilizzazione e il riconoscimento della carriera al personale precario e sulla durata fino al 31 agosto dei contratti ATA conferiti dai Dirigenti scolastici.

Come segnale forte di solidarietà con il personale precario, la FLC CGIL ha avviato anche quest'anno una campagna capillare per invitare il personale a tempo indeterminato a non accettare ore eccedenti l'orario di cattedra.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Proposte FLC reclutamento e precariato nella scuola statale](http://www.flcgil.it/@3880744) (www.flcgil.it/@3880744)

[Operazione centomila](http://www.flcgil.it/@3876828) (www.flcgil.it/@3876828)

[Speciale assunzioni e supplenze 2011/2012](http://www.flcgil.it/@3884192) (www.flcgil.it/@3884192)

1.3 LA FORMAZIONE INIZIALE, IL TFA E IL RECLUTAMENTO

I contenuti

La legge finanziaria 2008 aveva previsto una delega al Ministro dell'Istruzione ad emanare un regolamento sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale docente, in previsione dello svuotamento delle graduatorie permanenti, trasformate ad esaurimento.

Già da tre anni sono stati sospesi i corsi SSIS (lasciando attiva solo la laurea in Scienze della Formazione primaria).

Il regolamento è stato emanato con il DM 240 del 10 settembre 2010 entrato in vigore il 15 febbraio 2011.

In sintesi il regolamento prevede:

- una laurea magistrale (5 anni) a ciclo unico, ad accesso programmato per l'abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria
- il conseguimento di lauree magistrali (o bienni di II livello) specifiche (dopo la triennale), a numero programmato, per l'abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria seguite da un anno di tirocinio formativo attivo (TFA)
- la specializzazione per il sostegno si consegue con un ulteriore anno, dopo l'abilitazione.

Nella fase transitoria:

- per la scuola secondaria sarà previsto l'accesso direttamente al TFA, a numero programmato, con i vecchi requisiti delle SSIS
- Per la scuola primaria e dell'infanzia relativamente ai maestri diplomati, è mantenuta la validità del titolo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di III fascia.

Nulla è ancora previsto per gli ITP e per le lauree magistrali della scuola secondaria di II grado per i quali dovrà essere adottato un successivo regolamento.

Per l'a.s. 2011/2012 è prevista l'attivazione della Laurea in Scienze della Formazione primaria, delle Lauree magistrali per la scuola secondaria di I grado, del TFA e dei corsi di sostegno. I tempi di attivazione saranno differenziati e sicuramente non prima di ottobre 2011.

Le nostre valutazioni

La mancanza di qualunque indicazione sul futuro reclutamento lasciano nella totale incertezza sia i futuri aspiranti insegnanti che gli abilitati già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, sul cui destino regna un preoccupante silenzio, regolamentare e legislativo.

Permangono però le nostre perplessità rispetto alla durata eccessiva dei percorsi rispetto a quelli di altri paesi europei, alla presenza di tre modelli troppo rigidi e differenziati che mal si conciliano con l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni ([vedi scheda 2.1](#)).

A nostro parere, inoltre, non è possibile affrontare le questioni della formazione iniziale senza indicare le relative procedure di reclutamento.

Preliminarmente la FLC crede che sia necessario superare la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, in una prima fase stabilizzando tutti i posti vacanti in organico di fatto. Questo determinerà che la durata degli incarichi dovrà essere al 31 agosto, garantendo stabilità e continuità per gli studenti.

Pertanto la FLC ha chiesto un piano straordinario di immissioni in ruolo, denominato "Operazione Centomila", e una programmazione quinquennale di stabilizzazioni in base al turn over.

Ci sono le condizioni per partire con un tale intervento straordinario perché ci sono i posti disponibili per farlo e perché garantisce le compatibilità economiche pretese dal MEF, assicurando addirittura un risparmio per lo Stato. Infatti il passaggio alla generalizzazione dei contratti al 31 Agosto farebbe risparmiare allo Stato circa il 2,5%.

Per garantire l'assorbimento delle attuali (e future) graduatorie occorre ragionare su una programmazione dei concorsi che tenga conto delle reali consistenze sia dei posti vacanti che delle graduatorie ed in particolare prevedere di bandire il primo concorso successivamente alla sistemazione in graduatoria di tutti gli aventi titolo (attuali, abilitati e abilitandi, percorso per non abilitati con servizio).

La programmazione del fabbisogno di insegnanti da abilitare deve essere definita triennalmente sulla base del turn over e della previsione alunni.

I concorsi triennali (modificando quanto previsto nella Finanziaria 2008, che all'art. 2 c.416 prevedeva concorsi ordinari con cadenza biennale) omogenei con il sistema dell'organico funzionale saranno banditi dal MIUR a livello nazionale con determinazione del contingente regionale sulla base della necessità di cattedre/posti con incarico immediato a tempo indeterminato fatto salvo l'assorbimento delle attuali (e future) graduatorie

La nostra proposta sul reclutamento garantisce:

- procedure rigorose, senza nessuna discrezionalità;
- il rapido esaurimento delle attuali graduatorie, attraverso un'adeguata ripartizione delle quote di assunzioni tra le varie procedure;
- una programmazione degli accessi che sia realmente basata sulle effettive esigenze delle scuole, attivando l'organico funzionale che vieta il riprodursi di abnormi fenomeni di precarizzazione.

È anche urgente che, in attesa della definizione del nuovo sistema di reclutamento, siano individuate soluzioni transitorie che garantiscano possibilità di reclutamento anche per i docenti abilitati o abilitandi che non hanno potuto essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti](http://www.flcgil.it/@3878926) (www.flcgil.it/@3878926)

[Scheda FLC CGIL novità formazione iniziale docenti](http://www.flcgil.it/@3879060) (www.flcgil.it/@3879060)

[Il nostro speciale sulla formazione iniziale dei docenti](http://www.flcgil.it/@3884514) (www.flcgil.it/@3884514)

[Documento FLC CGIL reclutamento e precariato nella scuola statale](http://www.flcgil.it/@3880744) (www.flcgil.it/@3880744)

1.4 L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

I contenuti

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato deve assicurare l'insegnamento della religione cattolica mentre, è garantito a ciascuno, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento (art. 9, punto 2, del medesimo Accordo).

Ancora accade tuttavia che le attività alternative all'IRC non vengano garantite, che per i "non avvalentesi" si ricorra a soluzioni di fortuna quali inserimenti estemporanei in altre classi o a una mera custodia all'interno degli edifici scolastici. Tutto ciò è palesemente illegittimo.

Gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di scegliere tra la non frequenza, le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.

La scelta se avvalersi o meno dell'IRC va espressa all'atto delle iscrizioni; invece la scelta specifica dell'attività alternativa va operata, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, mediante il modello F allegato alla circolare sulle iscrizioni.

Le scuole hanno l'obbligo di attivare tutte le ore necessarie, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. n. 26482 del 7/3/2011, ha fornito i chiarimenti necessari al pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative.

L'Amministrazione ha provveduto a sanare alcune situazioni incresciose e discriminatorie, che erano state prontamente denunciate dalla FLC. Ora la legalità è stata ripristinata sia per quanto riguarda l'opzione relativa alle tipologie di alternativa all'IRC, sia per quanto riguarda il ruolo dei docenti di IRC e di alternativa alla IRC in merito della valutazione degli alunni, ambedue chiamati ad esprimersi (per la secondaria di secondo grado solo gli insegnanti del triennio; per quanto riguarda il biennio le cose non sono ancora cambiate ([vedi scheda 3.5](#)) sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, nel quadro dell'attribuzione del credito scolastico (cfr OM n. 42 del 6 maggio 2011, art. 8 comma 13 e 14).

Le conseguenze

Il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell'IRC e, per i non avvalentesi, a scegliere fra le possibili alternative è pienamente riconosciuto, vigente ed esigibile. Nulla può giustificare una mancata sua applicazione.

Le nostre indicazioni

La norma vigente indica chiaramente che ogni istituto scolastico:

- deve garantire le attività alternative attraverso un preciso piano organizzativo e didattico elaborato dal collegio docenti e acquisito nel POF
- all'atto delle iscrizioni deve raccogliere la scelta di avvalersi o meno dell'IRC che spetta ai genitori degli alunni o agli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria di secondo grado
- deve garantire ai "non avvalentesi" di esprimere la propria opzione tra le seguenti:
 - a) studio individuale libero
 - b) studio individuale assistito

c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

d) attività didattiche e formative.

Giova ricordare che la scelta in merito alla specifica attività alternativa va fatta entro l'avvio delle attività didattiche.

Bisogna provvedere ad una informazione capillare in modo che genitori e studenti possano esprimere in libertà e consapevolezza le proprie scelte.

La FLC è impegnata a vigilare perché sia garantita ad ognuno la piena libertà di scelta e perché siano altresì pienamente garantite le attività alternative.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Fascicolo FLC sulle iscrizioni per il 2011/2012](http://www.flcgil.it/@3878494) (www.flcgil.it/@3878494)

[Istruzioni operative esami di stato 2010/2011](http://www.flcgil.it/@3882092) (www.flcgil.it/@3882092)

[Pagamento attività alternative alla religione](http://www.flcgil.it/@3880302) (www.flcgil.it/@3880302)

1.5 L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

I contenuti

La legislazione italiana sull'integrazione è tra le più avanzate in Europa.

Le *"Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"* sono il documento generale cui far riferimento. In esso:

- si offre una panoramica sui principi generali individuabili tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello internazionale
- si presenta l'orientamento attuale nella concezione di disabilità raccolta dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 18/09
- si illustra l'ICF (cioè la Classificazione Internazionale del Funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità)
- si entra nelle pratiche scolastiche individuando problematiche e proposte di intervento concernenti vari aspetti e soggetti istituzionali coinvolti nel processo di integrazione.

La Corte Costituzionale, il 22 febbraio 2010, dopo molti ricorsi, promossi e sostenuti anche dalla FLC, ha pronunciato una importante sentenza che esclude la possibilità di stabilire un tetto nazionale di posti per il sostegno, ripristinando così norme più favorevoli per l'integrazione degli alunni disabili. La sentenza ha effetti positivi anche sulla disponibilità di posti di sostegno per incarichi annuali.

Infatti, moltissime sono le sentenze che, accogliendo ricorsi di genitori di alunni disabili, impongono all'amministrazione scolastica di garantire attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni.

Il DPR 81/09 (Regolamento sulla rete scolastica) ripristina il limite massimo di venti alunni nelle classi che accolgono alunni con disabilità.

Della materia si è occupato anche il Decreto Sviluppo (DL 98 del 6 luglio 2011) introducendo alcune novità. In particolare la FLC è contraria:

- al congelamento a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA in entità pari a quelle del 2011/2012, compresi i posti di sostegno (inaccettabile perché significherebbe mettere in discussione il diritto allo studio laddove ci potrebbero essere significativi scostamenti rispetto alla situazione attuale: aumento degli alunni, aumento dei bisogni degli alunni disabili)
- a formare personale in servizio, quale insegnante curricolare, per ridurre la presenza di personale specializzato nel sostegno agli alunni disabili e sostanzialmente bypassare la legge 104/1990; riteniamo questo comma insidioso in quanto mira nei fatti ad assimilare interventi formativi sulle modalità di integrazione degli alunni disabili con i corsi di specializzazione per il sostegno, oltre a costituire una inaccettabile invasione delle prerogative contrattuali
- alla presenza di un rappresentante INPS nelle commissioni mediche preposte all'accertamento dello stato di disabilità come garante della veridicità degli atti perché l'accentuazione dei controlli diventa un modo per indebolire il diritto all'integrazione ed espropriare di competenze la scuola e gli Enti locali.

La CM 63/2011 (organico di fatto), rimanda al Decreto 98/2011 e sottolinea che "anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa" e, dopo aver richiamato l'art 5 del Regolamento sulla rete scolastica, raccomanda "la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

Nel frattempo, nel maggio u.s. è già stato presentato al Senato un progetto di Legge (n. 2594) che sostanzialmente promuove la privatizzazione del sostegno alla disabilità.

Le conseguenze

Mentre sul piano normativo la situazione continua ad essere abbastanza favorevole alla difesa dei diritti e delle opportunità degli alunni con disabilità, nella realtà attuale della scuola italiana, con i tagli agli organici e le riduzioni orarie e disciplinari, i diritti di questi soggetti rischiano di non essere effettivamente e compiutamente garantiti.

In particolare sui bambini e ragazzi più fragili si scaricano gli effetti dei tagli complessivi alla scuola pubblica.

Disagi rilevanti derivano dai tagli al personale ATA, insufficiente a garantire l'assistenza e la cura necessaria agli alunni in difficoltà.

In molti casi, la tendenza generale ad aumentare il numero di alunni per classe, fa sì che, nonostante la norma, classi che accolgono alunni con disabilità infrangano il limite dei 20 alunni. La riduzione di ogni tipo di risorsa destinata alle scuole rende, inoltre, sempre più difficile predisporre le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

Le nostre indicazioni

La qualità dell'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni è la principale cartina al tornasole della capacità della scuola di corrispondere alle finalità che la Costituzione le affida.

Sosterremo l'impegno delle scuole, dei docenti, dei genitori, delle associazioni del settore. Va contrastato ogni tentativo di privatizzare le attività di sostegno.

Ogni violazione della norma va denunciata e alla denuncia dovrà far seguito il ripristino dei diritti.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) vanno sollecitati a garantire che:

- in ogni territorio si proceda ad un attento monitoraggio della dimensione delle classi con la presenza di uno o più alunni disabili;
- si rispetti il limite dei 20 alunni per classe;
- si assegnino i docenti e le ore di sostegno necessarie a ciascun alunno con disabilità;
- si autorizzino tutti i posti in deroga necessari a garantire agli alunni disabili in condizioni di particolare gravità il diritto fondamentale all'istruzione.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità](http://www.flcgil.it/@3873719) (www.flcgil.it/@3873719)

[Sentenza della Corte Costituzionale su gli organici di sostegno](http://www.flcgil.it/@3869603) (www.flcgil.it/@3869603)

[Alla sentenza della Corte Costituzionale si risponde con la privatizzazione](http://www.flcgil.it/@3882104) (www.flcgil.it/@3882104)

1.6 GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

I contenuti

Le politiche in tema di immigrazione dell'attuale maggioranza di Governo consistono sostanzialmente in un mix di misure autoritarie e discriminatorie e di battage mediatico intorno ad una presunta "emergenza sicurezza" causata dai flussi migratori.

Con la C.M. 2/10, "*Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*", è stato introdotto il tetto del 30% alla presenza di alunni immigrati nelle classi.

La FLC ritiene tale circolare non solo inapplicabile, ma illegittima e incostituzionale.

Esattamente come avvenuto lo scorso anno, la CM sulle iscrizioni (la n 101 del 30 dicembre 2010) prevede che per "gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Le conseguenze

La scuola in questi anni è stata un laboratorio di convivenza interculturale.

Il documento "*La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*" redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, pubblicato nel 2007, ben rappresenta la ricchezza dell'esperienza maturata.

Oggi, però, in base ad una presunta preoccupazione securitaria, si individua l'immigrato come una minaccia, si criminalizza una condizione materiale introducendo il reato di clandestinità, si autorizzano e si legittimano pratiche e comportamenti discriminatori.

C'è il rischio che la scuola sia investita da questa deriva, che formulazioni ambigue delle norme vengano interpretate restrittivamente o in chiave discriminatoria, che si considerino obbligatori pratiche e comportamenti che non lo sono affatto, che si incrinino o addirittura si neghi il diritto all'istruzione dei soggetti con cittadinanza non italiana.

Le nostre indicazioni

Il nostro impegno è teso a difendere puntigliosamente il diritto all'istruzione e a contrastare con forza e determinazione ogni azione anche solo lontanamente discriminatoria e venata da impulsi razzisti.

Come ben documentato dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, secondo la normativa vigente:

- l'iscrizione scolastica dei minori stranieri e le prestazioni complementari al diritto di istruzione devono avvenire a parità di condizioni con i minori italiani, dalla scuola dell'infanzia e fino al completamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- nell'ambito del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione non deve essere richiesto ai minori stranieri e ai loro genitori il permesso di soggiorno e non deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di Pubblica Sicurezza della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Documento dell'osservatorio nazionale](http://www.flcgil.it/@3868287) (www.flcgil.it/@3868287)

[Documento dell'associazione studi giuridici sull'immigrazione](http://www.flcgil.it/@3884693) (www.flcgil.it/@3884693)

[Tetto agli alunni stranieri in classe: altro che integrazione!](http://www.flcgil.it/@3868187) (www.flcgil.it/@3868187)

[Fascicolo FLC sulle iscrizioni per il 2011/2012](http://www.flcgil.it/@3878494) (www.flcgil.it/@3878494)

1.7 I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI E I CORSI SERALI

I contenuti

Anche per l'a.s. 2011/2012 Centri Territoriali Permanenti (CTP) e corsi serali continuano a funzionare secondo la normativa ad oggi vigente.

La CM 63 del luglio scorso (organico di fatto) recita:

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti. Quanto alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell'organico di fatto.

Come già fatto presente nella C.M. n. 21/2010, con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa "*al rilascio del permesso di soggiorno CE*".

Le conseguenze

Rispetto allo scorso anno, apparentemente cambia poco o nulla; ma il dato rilevante è proprio la mancata emanazione del Regolamento che dovrebbe definire l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA (centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti).

È oramai del tutto evidente che a questo Governo mancano sia la volontà che la lungimiranza politica necessarie a mettere a sistema la materia. Nel frattempo i corsi serali, finiti nel marasma della scuola secondaria di secondo grado, sono stati nei fatti falciati.

Il ritardo nella istituzione dei CPIA, e il conseguente rinvio della loro attuazione, non è una buona cosa. Anzi. CTP e corsi serali rischiano di ritrovarsi a vivacchiare in una sorta di limbo, indeboliti dalla situazione di incertezza, dai tagli e dalle diminuzioni di organico. Il rischio di uno sgretolamento di questa realtà in assenza dell'istituzione di una autonomia scolastica specificamente dedicata è molto serio.

Le nostre indicazioni

La FLC ha più volte rappresentato all'Amministrazione la necessità di giungere in tempi rapidi all'emanazione del Regolamento sui CPIA.

Quello dei CPIA è un percorso accidentato, controverso, caratterizzato da una serie di stop and go. Si pensi ad esempio che, sul territorio nazionale, alcune decine di CPIA hanno già avuto da tempo assegnato il relativo codice meccanografico, ma, ad oggi, si tratta di realtà virtuali. L'avvio dei CPIA è ulteriormente (forse sine die) rinviato.

L'istruzione degli adulti, componente prioritaria del sistema di educazione permanente, necessiterebbe invece di attenzione, di risorse, di progettualità e di investimenti.

La FLC considera necessario dedicare una istituzione scolastica specifica alla istruzione degli adulti ed è impegnata a tutti i livelli a favore della istituzione nei tempi più brevi possibili di un segmento del sistema di istruzione specificamente dedicato agli adulti nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Tanto più in un momento di crisi quale quello che stiamo attraversando, tale prospettiva assume una rilevanza veramente strategica come è bene esplicitato nella proposta di legge di iniziativa popolare presentata dalla CGIL, FLC, SPI ed Auser.

Oltre all'iniziativa nazionale, sull'obiettivo della costituzione più celere possibile dei CPIA c'è molto da fare a livello regionale e territoriale. Il rischio da evitare è che il percorso si impaludi, che tutto il settore dell'istruzione degli adulti venga sacrificato ai tagli, al modo profondamente sbagliato scelto dal Governo per affrontare la crisi. È di cruciale importanza che ogni Regione, in occasione della definizione del dimensionamento scolastico per l'a.s. 2012/13, individui chiaramente il numero dei CPIA che dovranno insistere sul suo territorio.

Contemporaneamente, occorre lavorare per documentare, mettere a confronto ed implementare le esperienze e le buone pratiche in corso.

Non mancano le realtà nelle quali già si lavora in rete, si opera in sinergia tra CTP e corsi serali, si mettono a punto strumenti e modalità utili al fine dell'accertamento delle competenze, si sperimenta e si riflette sulla didattica breve, si attuano convenzioni tra istituti ed enti diversi, si dà vita a forme significative di partecipazione. Si tratta di riconoscere queste realtà, di valorizzarle, di lavorare – o meglio di continuare a lavorare - nella direzione di "fare sistema" intorno a quello che è l'apprendimento permanente. Particolare attenzione va dedicata all'insegnamento dell'italiano L2 per gli immigrati.

Il grande ruolo della scuola pubblica e in particolare dei CTP su questo versante, ancorché assai poco riconosciuto nella bozza di Regolamento, è venuto in evidenza in occasione dell'avvio degli accordi relativi ai test di lingua per il conseguimento del permesso di soggiorno.

Vanno altresì difesi i corsi modulari di alfabetizzazione funzionale che rappresentano un'opportunità concreta di acquisizione di strumenti per l'esercizio della cittadinanza attiva pur non configurandosi come percorsi finalizzati ad un titolo di studio.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Regolamento dei centri per l'istruzione degli adulti: un ritardo inquietante](http://www.flcgil.it/@3884472) (www.flcgil.it/@3884472)

[Proposta di legge popolare sull'apprendimento permanente](http://www.flcgil.it/@3868223) (www.flcgil.it/@3868223)

[Test di italiano per il permesso di soggiorno](http://www.flcgil.it/@3877660) (www.flcgil.it/@3877660)

1.8 L'AUTONOMIA SCOLASTICA

I contenuti

I decreti legislativi, attuativi della legge 133/08, non sono intervenuti direttamente sull'autonomia scolastica, lasciando inalterati i suoi fondamenti normativi.

Effetti negativi sull'autonomia scolastica sono stati invece prodotti dagli interventi del MIUR sulle risorse finanziarie e, se non ci sarà una sostanziale inversione di tendenza nelle scelte del Governo, la situazione di difficoltà dell'anno scolastico trascorso si ripeterà anche nell'anno scolastico appena iniziato.

La nota sulla predisposizione del programma annuale 2011 se da una parte, in seguito alle nostre richieste, ha ripristinato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (in misura alquanto ridotta ma segnando comunque un'inversione di tendenza) ed ha riconosciuto che le spese per le supplenze servono a garantire il diritto allo studio degli studenti e pertanto non possono avere un tetto prestabilito, dall'altra insiste nel porre un tetto ai finanziamenti per il pagamento delle ore eccedenti, indispensabili a garantire l'insegnamento agli alunni in caso di assenza improvvisa o nell'attesa che arrivi il supplente, e a non riconoscere il pagamento per le funzioni superiori svolte dai docenti o come vicari delle scuole date in reggenza o quando sostituiscono i dirigenti scolastici per assenze continuative di almeno 16 giorni

La riduzione dei finanziamenti per i servizi ATA forniti da soggetti esterni e per le supplenze, sommata ai tagli degli organici, ha determinato gravi problemi di funzionalità delle scuole con ricadute pesanti sulla quantità e sulla qualità dei servizi e perfino sui livelli di sicurezza ([vedi scheda 1.11](#)) nello svolgimento delle attività didattiche.

Il richiamo all'autonomia scolastica ed alla responsabilità dei suoi organi di Governo - i dirigenti scolastici per primi - è stato utilizzato dal Ministro, più volte, per dare alle scuole la colpa dei danni prodotti dai tagli delle risorse professionali ed economiche.

Ogni riduzione del finanziamento statale alle scuole per il funzionamento ha un forte impatto sulle dotazioni strumentali e didattiche ed anche sul funzionamento amministrativo, per i mancati rinnovi tecnologici e per la riduzione dei livelli di manutenzione. Il trasferimento al MEF della gestione dei fondi contrattuali (con l'entrata in vigore del "cedolino unico" per il salario accessorio del personale), senza risolvere alcuno dei problemi delle scuole, peggiora ancora di più la loro situazione finanziaria.

Per incrementare la liquidità della finanza dello Stato verrà infatti ulteriormente ridotta quella delle scuole e la loro disponibilità di cassa.

La finanziaria di luglio 2011 prevede che le scuole primarie e la secondarie di primo grado vengono aggregate tutte in istituti comprensivi che mantengono l'autonomia solo se hanno almeno 1.000 alunni, 500 nelle zone più disagiate. Una misura di dubbia legittimità considerato che si tratta di operazioni di dimensionamento della rete scolastica che non sono di competenza dello Stato ma delle Regioni e prevedono un articolato percorso di condivisione con i comuni. Se questa norma sarà applicata il numero delle scuole autonome si ridurrà di 1.130 unità con la conseguente perdita di altrettanti posti di dirigenti e direttori dei servizi.

Nel caso in cui il numero di alunni dovesse essere inferiore a 500 la scuola sarà affidata ad un reggente. Ciò significa che centinaia di scuole saranno affidate in reggenza con pesanti ricadute sul piano organizzativo, occupazionale e finanziario. Riducendo gli esoneri e i semiesoneri per i collaboratori del dirigente, la manovra mette ostacoli a una buona gestione e organizzazione delle scuole, soprattutto nelle situazioni più complesse.

Le conseguenze

Attraverso il peggioramento della situazione finanziaria della scuola ed i tagli pesanti di organico e di tempo scuola si incide sulla sua autonomia e la si spinge a ricercare forme di

autofinanziamento che si riducono sostanzialmente alla richiesta di soldi alle famiglie.

Il tetto alle spese per il pagamento delle ore eccedenti impedisce di fatto la fruizione da parte degli alunni del loro diritto alla prestazione didattica.

Il rifiuto da parte del MIUR di finanziare il pagamento ai docenti per lo svolgimento di funzioni superiori, unito alla minaccia nei confronti dei dirigenti scolastici di non conferire alcun incarico senza la necessaria copertura economica, rende difficile il normale funzionamento delle istituzioni scolastiche durante le assenze del Dirigente scolastico e rende impossibile il funzionamento delle tantissime istituzioni scolastiche che, per la mancanza di dirigenti scolastici ed in attesa che si avvii e concluda la nuova procedura concorsuale, sono affidate in reggenza a dirigenti di altre scuole.

Va segnalato come il MIUR e le Direzioni Regionali siano intervenute in più occasioni sui rapporti fra i diversi soggetti (dirigenti scolastici, docenti ed ATA, organi collegiali, studenti e famiglie) per imporre un modello autoritario, funzionale agli obiettivi del Governo.

Alle critiche ed alle proteste degli organi collegiali ([vedi scheda 1.9](#)), dell'utenza e dei lavoratori sulla riduzione del servizio scolastico, la risposta del Governo e dell'Amministrazione è stata il richiamo a non "denigrare" l'amministrazione e la minaccia di sanzioni disciplinari a dirigenti scolastici e lavoratori.

Le nostre indicazioni

L'autonomia scolastica va difesa e valorizzata e, insieme ad essa, vanno salvaguardate le funzioni che la legge le attribuisce come strumento per l'innalzamento della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento e per il miglioramento dei servizi della scuola.

Il MIUR ha richiamato spesso l'autonomia delle scuole, ma solo strumentalmente, per affermare l'obbligo delle scuole a funzionare comunque e per tentare di riversare su di esse tutte le responsabilità delle scelte fatte invece dal Governo.

Le scuole, nello sforzo di garantire il servizio educativo di istruzione e formazione in condizioni di grande difficoltà, devono rivendicare e praticare gli spazi dell'autonomia e contrastare le scelte che incidono negativamente sulla qualità dei servizi resi. Gli organi di gestione delle scuole e i dirigenti scolastici per primi debbono esercitare e difendere le prerogative che la legge riserva all'autonomia.

È di tutta evidenza, infatti, che il modello di gestione del sistema scolastico, adottato dal MIUR, e il suo obiettivo di smantellamento della scuola pubblica non hanno bisogno dell'autonomia scolastica, anzi essa è di ostacolo.

Per questo difendere e sostenere l'autonomia delle scuole significa difendere la scuola pubblica e il suo ruolo.

A tal proposito è utile richiamare la lettera aperta, che accompagna il documento contro le molestie burocratiche (tutte le incombenze scaricate sulle scuole ma che non hanno niente a che vedere col servizio istruzione e formazione), che il segretario generale della FLC CGIL ha inviato il 21 marzo 2011 a tutte le scuole indirizzandola a Dirigenti scolastici, Direttori dei servizi, Presidenti dei consigli d'istituto ed RSU per avviare un confronto aperto sull'organizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia e per combattere la linea del MIUR caratterizzata da aggravio di compiti per le scuole e riduzione di risorse umane ed economiche ad esse destinate.

La costituzione di una rappresentanza delle scuole autonome sul territorio e a livello nazionale, previsto dall'Accordo Stato-Regioni, è un obiettivo che va raggiunto e che può rappresentare uno strumento decisivo per responsabilizzare e sviluppare l'autonomia scolastica, e per "far pesare" le istituzioni scolastiche nelle scelte che vengono fatte, a livello nazionale e territoriale, sulla scuola e sull'istruzione ([vedi scheda 4.3](#)).

PER SAPERNE DI PIÙ

[Lettera aperta sulle molestie burocratiche](http://www.flcgil.it/@3880402) (www.flcgil.it/@3880402)

1.9 GLI ORGANI COLLEGIALI

I contenuti

Sono tuttora sostanzialmente confermate le norme contenute nel Testo Unico (decreto legislativo 297/94) relativamente alle competenze degli organi collegiali, seppur parzialmente modificate dagli interventi legislativi degli ultimi 10 anni, anche a seguito dell'autonomia scolastica, e, quindi, non sono mutati il ruolo e le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo attribuiti agli attuali OO.CC..

In particolare, nonostante i cambiamenti, il carattere collegiale della programmazione didattica e della valutazione ([vedi schede 2.4, 3.5](#)) delle attività e degli alunni è confermato e al consiglio di istituto continuano ad essere attribuiti compiti di programmazione e di controllo amministrativo e finanziario.

Restano, invece, ancora incerte le prospettive di riforma degli organi collegiali, in un quadro generale segnato da contraddizioni (neo centralismo e federalismo scolastico) e dalle intenzioni autoritarie del Governo (decreto legislativo 150/09 e suoi ulteriori decreti).

Le proposte di riforma in discussione continuano ad essere caratterizzate da una notevole distanza dalla scuola reale e ancor di più dalla funzione per essa delineata dalla Costituzione della Repubblica.

Tutte le ipotesi in campo, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di destrutturare la scuola pubblica, riducono l'autonomia delle scuole, trasformano le istituzioni scolastiche in soggetti privi della caratterizzazione pubblica (fondazioni) e intervengono sugli organi collegiali della scuola in modo strumentale.

Le conseguenze

Il mantenimento delle prerogative degli organi collegiali (consigli di istituto, collegi dei docenti, comitato di valutazione e consigli di classe) ha fatto sì che le innovazioni relative alla valutazione degli apprendimenti e alla modifica degli ordinamenti dei cicli di istruzione dovessero rispettare il quadro esistente delle competenze.

È stata così resa inefficace l'intenzione del Governo di dettare regole irrispettose sia del principio della responsabilità collegiale dei docenti sugli aspetti fondamentali della progettualità della scuola sia del valore della partecipazione di tutte le componenti alle decisioni che riguardano il funzionamento.

Il mancato adeguamento del quadro normativo relativo agli organi collegiali (costituzione, competenze, funzionamento) se da una parte conserva uno strumento di partecipazione e costituisce una sollecitazione all'esercizio della responsabilità di tutti i soggetti della scuola, dall'altra rappresenta un limite allo sviluppo dell'autonomia scolastica ed al rinnovamento della scuola pubblica.

Le nostre indicazioni

La FLC CGIL continua a ritenere che debba essere rivisto ed aggiornato il quadro di riferimento normativo relativo agli organi collegiali della scuola, per rivitalizzare uno strumento essenziale per la gestione partecipata della scuola pubblica e per garantire qualità e innovazione dei processi educativi di istruzione e formazione, adeguando la norma ai principi ed agli obiettivi dell'autonomia attribuita alle scuole.

Gli attuali OO.CC., che risalgono al 1974, mostrano la loro inadeguatezza a fronte di tutti i cambiamenti avvenuti nella scuola nel corso di questi decenni. La revisione di tali organismi era considerata necessaria già dalla legge Bassanini 59/97 per realizzare compiutamente la riforma autonomistica e per adeguare le competenze e i poteri dei vari organismi al nuovo

assetto normativo ed istituzionale nelle scuole divenute costituzionalmente autonome. L'assoluta mancanza di riforma organica ha fatto sì che nelle istituzioni scolastiche siano cresciuti il contenzioso e la sfiducia invece della responsabilità e della partecipazione.

Va riproposta l'urgenza della riforma degli OO.CC., vanno elaborate proposte all'altezza dei cambiamenti avvenuti e vanno costruiti percorsi di partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, interni ed esterni alla scuola.

Le proposte della FLC CGIL si basano sul principio ispiratore che alla base di una riforma degli organi interni ci sia la distinzione delle competenze (Compiti di gestione; Funzioni di indirizzo politico; Funzioni tecnico-professionali; Funzioni sindacali).

Riteniamo sufficiente una legge che dia libertà alle scuole di autogovernarsi lungo queste linee: istituzione di uno staff di presidenza; istituzione di dipartimenti nelle scuole secondarie; istituzione di rappresentanze di genitori e alunni con poteri di pareri obbligatori; nuclei di valutazione e autovalutazione; facoltà di scegliere liberamente gli esterni da chiamare negli organismi (che non siano imposti dai politici locali); attivazione di organismi professionali (comitati di ricerca/azione).

Nello svolgimento dei loro compiti istituzionali gli organi collegiali possono e debbono essere uno strumento per rafforzare il "patto" con l'utenza, a difesa del diritto all'istruzione, attraverso la pratica della rendicontazione degli impegni assunti e dei risultati.

La FLC CGIL ritiene che si debba insistere in un impegno comune di tutti i soggetti interessati alla difesa della scuola della Repubblica per mettere in campo "altre" proposte che garantiscano la partecipazione al Governo della scuola autonoma e siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla Costituzione in materia.

1.10 PERSONALE ATA: PIANO DELLE ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PROFESSIONALITÀ

I contenuti

Il piano dei servizi ATA è uno degli strumenti che attua il Piano dell'Offerta Formativa (POF). Viene predisposto dal Dsga, dopo aver sentito il personale ATA, e viene adottato in via definitiva dal Dirigente Scolastico.

Il piano deve essere coerente con il POF e deve essere comunicato per informazione al sindacato.

Il CCNL ha stabilito questi passaggi (artt. 6, 53 e 63 del CCNL) per rendere coerenti le scelte fatte dal legislatore in modo autonomistico e favorire la condivisione del progetto di istituto della componente "non docente". Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno della FLC che ha scelto di rappresentare e valorizzare l'elemento della professionalità e dell'autonomia scolastica ([vedi scheda 1.8](#)) attraverso il contratto.

Gli ulteriori tagli di 14.166 unità attuati per l'a.s. 2011/2012 e la riduzione dei finanziamenti aumentano le difficoltà della scuola pubblica a garantire l'offerta formativa, mettono a rischio le conquiste sindacali raggiunte dopo anni di lavoro ed indeboliscono i diritti dei lavoratori e dell'utenza. Con la manovra di luglio 2011 si conferma l'assurda politica degli anni scorsi. 3.900 docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute sono costretti a coprire posti ATA già occupati dai precari che così verranno licenziati (3.600 posti). Il danno per i diretti interessati, per i precari ATA e per la funzionalità delle segreterie è enorme.

L'intervento sulla rete scolastica con la riagggregazione in istituti comprensivi ridurrà di 1.130 le unità scolastiche con la conseguente perdita di altrettanti posti di dirigenti e direttori dei servizi e di ulteriori 1.760 collaboratori scolastici per effetto della diversa distribuzione degli organici in base alle dimensioni delle scuole.

Le conseguenze

Questo stato di cose impedisce ad assistenti ed a collaboratori scolastici di esprimere una sempre più elevata professionalità, nel quadro di un miglioramento organizzativo dei servizi.

I collaboratori scolastici hanno un ruolo importante nell'innovazione, per quanto riguarda la vivibilità dell'ambiente e la qualità delle relazioni con gli alunni, con i docenti, con i genitori.

Invece in un numero crescente di casi, per effetto delle riduzioni, ci sono meno collaboratori rispetto al numero delle sedi scolastiche e comunque al di sotto dei bisogni dell'utenza. È il caso ad esempio della concentrazione in alcuni istituti (professionali e tecnici) di alunni con disabilità. Il taglio a pioggia dei collaboratori scolastici non garantisce in taluni istituti neanche l'assistenza di base. Viene meno così il supporto alla didattica che questo profilo garantisce per l'attuazione di una scuola di qualità.

Gli assistenti amministrativi, figure di collegamento nel supporto alla didattica, sono ridotti ai minimi termini a fronte di un continuo aumento dei carichi di lavoro imposti dall'alto come ad esempio quello legato agli adempimenti amministrativi per le prove Invalsi.

Durante il passato anno scolastico le segreterie delle scuole sono state gravate da continue richieste da parte del MIUR di rilevazioni di vario genere, spesso ripetitive, rispetto quelle già effettuate negli anni precedenti e senza alcuna programmazione provocando spesso intralci nell'azione amministrativa. Da qui è partita la denuncia della FLC delle "molestie burocratiche" e la richiesta di apertura di un tavolo permanente.

Gli assistenti tecnici vengono decimati dalla riduzione delle ore di laboratorio per effetto del cambio degli ordinamenti nella scuola secondaria di secondo grado ([vedi schede 3.2, 3.3, 3.4](#)). Viene meno così una figura importante nel supporto all'attività di studenti e docenti.

La FLC, invece, ha riconfermato la proposta di prevedere anche negli altri ordini di scuola l'introduzione di tale figura al fine di garantire un vero supporto alle attività di laboratorio e di progetto che si attuano in molte scuole medie ed primarie.

Infine la formazione e la mobilità professionale rappresentano un aspetto importante e irrinunciabile delle prerogative contrattuali che vanno riconfermate e sostenute per garantire al personale il raggiungimento di una sempre maggior qualificazione delle prestazioni e il miglioramento delle posizioni e qualità del lavoro. La FLC ha chiesto di utilizzare la procedura di selezione già effettuata per la mobilità professionale e di formare i candidati che hanno superato i test.

Molti di questi stanno svolgendo da anni la funzione per la quale hanno superato la selezione e garantiscono l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico e amministrativo, dando spesso continuità di prestazione nel profilo superiore senza soluzione di continuità, ci riferiamo in particolare i numerosi assistenti amministrativi che annualmente svolgono l'incarico di DSGA. L'azione della FLC con i vari accordi e le pre-intese di questo ultimo anno ha dimostrato la coerenza della nostra organizzazione rispetto al contratto nazionale.

Le nostre indicazioni

Particolare attenzione va dedicata ai diritti del personale ATA. In particolare:

- va pretesa la convocazione della riunione di inizio d'anno (art. 53 CCNL) per poter conoscere a fondo le attività previste dal POF e il piano di utilizzo dei laboratori deliberato dal collegio
- la RSU dovrebbe indire un'assemblea sindacale per condividere tra le varie componenti (docenti, educatori e ATA) le richieste da portare in sede di contrattazione integrativa sull'organizzazione del lavoro, l'utilizzo del salario accessorio e la formazione. Questo momento serve a chiarire, prima che le cose accadano, la propria indisponibilità a coprire turni di lavoro massacranti: orario spezzato, utilizzazione più sedi, ricorso sistematico al lavoro straordinario
- è opportuno proporre ai colleghi la condivisione di un documento che faccia l'esatta radiografia della scuola per rendere trasparente all'utenza, interna ed esterna, l'insostenibilità dei carichi di lavoro e l'impossibilità, in alcuni casi, di assicurare un servizio minimo (sicurezza nei laboratori, vigilanza durante la ricreazione, assistenza agli alunni con disabilità, ecc)
- va coinvolto il rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) per mettere a punto insieme un piano di fattibilità entro cui devono stare i comportamenti della dirigenza per quel che riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La contrattazione può fare molto per tutelare i diritti dei lavoratori e per garantire la qualità del servizio.

La FLC è impegnata nella difesa del ruolo della contrattazione, nella tutela dei diritti lavoratori e per la qualità del servizio. Per questo promuove iniziative di carattere sindacale e di carattere legale, alle quali è possibile aderire rivolgendosi alle sedi provinciali.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Lettera aperta sulle molestie burocratiche](http://www.flcgil.it/@3880402) (www.flcgil.it/@3880402)

[Le proposte della FLC per la qualità dei servizi ATA](http://www.flcgil.it/@3884630) (www.flcgil.it/@3884630)

1.11 LA SICUREZZA

I contenuti

Per il legislatore una scuola può essere considerata mediamente sicura quando ha un edificio scolastico a norma ed un sistema di prevenzione e di protezione efficace ed efficiente in grado di far fronte alle emergenze, di ridurre e di rimuovere i rischi eventualmente presenti. Purtroppo questa condizione standard è ancora lungi dall'essere realizzata nella maggior parte delle scuole italiane. Gran parte delle nostre istituzioni scolastiche non sono sicure e circa 9 milioni di persone, tra alunni e operatori, sono a rischio. In molti casi le norme sulla sicurezza sono ampiamente disattese e la stessa attività di prevenzione lascia a desiderare. Ci sono inspiegabili ritardi nella definizione di un'anagrafe completa dei circa 42 mila edifici scolastici, condizione essenziale per rilevare il fabbisogno, individuare le priorità e stanziare le risorse necessarie.

Il capo della Protezione Civile, all'indomani della tragedia di Rivoli (novembre 2008), stimò che per far fronte alla emergenza edilizia scolastica sarebbero serviti circa 13 miliardi di euro. L'andamento storico dei finanziamenti all'edilizia scolastica dimostra invece la scarsa considerazione nell'affrontare tali problemi soprattutto da parte dei governi di centrodestra. Dal 1996 ad oggi le somme erogate dallo Stato per la sicurezza delle scuole, invece, si attestano complessivamente intorno a 2.991 milioni di euro, inclusi i 358 milioni di euro sdoganati solo di recente dal CIPE (maggio 2010 ancora in corso di assegnazione) relativi al primo stralcio di quel miliardo di euro provenienti dai Fondi Aree Sottosviluppate, ovvero si è speso solo un quarto dell'ammontare del fabbisogno stimato per affrontare e risolvere il problema. Peraltro di quel miliardo di euro provenienti dai FAS, esclusi i 226,4 milioni assegnati all'Abruzzo, mancano ancora all'appello 426 milioni di cui non si ha traccia.

È assente una vera politica nazionale sull'edilizia e sulla sicurezza nelle scuole ed è preoccupante la scelta dell'esecutivo di rinunciare alla programmazione privilegiando, invece, la via degli stanziamenti una tantum. Lo stesso ritardo nell'emanazione del decreto interministeriale sull'applicazione del DLgs 81/08 nella scuola, come pure la mancata conclusione dell'Anagrafe sull'edilizia scolastica, sono la testimonianza di scelte politiche fondate solo sugli annunci e mai portate seriamente a termine da parte del Governo Berlusconi. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale, da anni denunciata dalle Organizzazioni sindacali, l'associazionismo, gli studenti, i genitori e il personale, causata da imbarazzanti e ingiustificate arretratezze.

La legge 23/96 prevede che:

- ai proprietari degli edifici scolastici, (i comuni per gli istituti comprensivi e le province per gli istituti di scuola secondaria di II grado), competono la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché le spese per l'arredamento, per le tutte utenze, per l'allestimento del materiale didattico e scientifico, per l'adeguamento dei locali e delle attrezzature
- al dirigente scolastico competono tutti gli adempimenti connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza di cui al DLgs 81/08 quali: la predisposizione del piano di valutazione dei rischi e delle emergenze, l'individuazione delle figure sensibili, del servizio di protezione e prevenzione con la nomina del responsabile del servizio stesso e degli addetti alle emergenze, nel rispetto dello spirito partecipativo che deve vedere coinvolti il personale attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il Dirigente scolastico deve, inoltre, provvedere all'informazione e alla formazione di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del sistema di prevenzione e protezione all'interno della scuola.

Le disposizioni legislative impongono allo Stato e al ministero dell'istruzione obblighi ben precisi legati appunto alla effettiva realizzazione dei processi di messa a norma degli impianti e degli edifici da parte degli enti locali con lo stanziamento di apposite risorse e con il sostegno finanziario alle scuole in relazione alle competenze degli obblighi posti a carico del datore di lavoro.

Le conseguenze

Portare a compimento una bonifica delle strutture è un'urgenza già denunciata dal legislatore in occasione della Legge 23/96 sull'edilizia scolastica. Nel 2010 l'INAIL ha denunciato che "l'incremento anche a due cifre di infortuni negli ambienti scolastici e in particolare nei laboratori e nelle palestre" è un fenomeno in costante crescita.

Interventi ed azioni positive ci sono state sia sulla messa a norma delle strutture che sulle iniziative della tutela della salute e della sicurezza, però siamo ancora drammaticamente lontani da una bonifica e da un rigoroso rispetto delle norme. Ci troviamo di fronte ad una sottovalutazione del problema da parte del Governo e della politica che trova conferma nell'assenza di ulteriori finanziamenti per il prossimo futuro, fatta eccezione per i 415 milioni di euro che residuano del miliardo stanziato dal Governo con la Legge 2/09.

Anche per quanto riguarda gli interventi degli enti locali ci troviamo di fronte ad un preoccupante ritardo. Comuni e province oggi destinano mediamente alla manutenzione straordinaria solo 42.491 euro per edificio e a quella ordinaria solo 11.129 euro per edificio. Decisamente poco rispetto al fabbisogno!

Le nostre indicazioni

Davanti ad un quadro del genere, reso ancor più difficile dai tagli alla scuola e dalle disposizioni sull'aumento del numero degli alunni per classe, la FLC CGIL ritiene più che mai urgente una radicale inversione di tendenza della politica governativa. Rendere la scuola italiana veramente sicura a cominciare dalla messa a norma degli edifici deve diventare un imperativo categorico non più rinviabile.

È necessario ri-lanciare la "vertenza sicurezza a scuola", per sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e la politica con una piattaforma rivendicativa su:

- gli interventi sull'edilizia scolastica e la certezza delle risorse, anche attraverso la deroga al patto di stabilità dei comuni e degli enti locali in relazione agli investimenti sull'edilizia scolastica
- la tutela della sicurezza e della salute nelle istituzioni scolastiche con adeguati stanziamenti economici a sostegno delle scuole
- l'individuazione dei soggetti coinvolti con i loro compiti e le loro responsabilità, a cominciare dal Ministero e dagli enti locali, anche nell'ottica di attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di istruzione.

Al Governo chiediamo un piano pluriennale di investimenti: per l'edilizia scolastica; per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; per la realizzazione, con programmi vincolanti, di una mappatura e monitoraggio dei rischi interni ed esterni agli edifici scolastici; per la realizzazione di processi di formazione e informazione ricorrenti in tema di igiene e sicurezza; tutta la strumentazione e il supporto per una concreta applicazione delle norme sulla sicurezza. È necessario sviluppare una nuova metodologia basata sulla programmazione superando l'attuale logica dell'emergenza.

Ma occorre anche sviluppare azioni positive, a cominciare dalla necessità di adeguare costantemente il documento di valutazione dei rischi all'evoluzione delle situazioni.

Monitoraggio e valutazione delle problematiche devono continuamente costituire il riferimento principale per assumere decisioni e iniziative finalizzate ad assicurare che le attività scolastiche si svolgano in condizioni di sicurezza. La comunicazione dei problemi, ai lavoratori e alle autorità competenti, non deve essere considerata come un adempimento burocratico ma va invece considerata e gestita come una necessità per cambiare lo stato delle cose e per affermare la responsabilità della comunità scolastica e delle istituzioni preposte alla tutela della salute e della sicurezza.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Difficoltà delle scuole per garantire il diritto allo studio ed alla sicurezza](http://www.flcgil.it/@3866615) (www.flcgil.it/@3866615)

[No alle classi "pollaio"](http://www.flcgil.it/@3882798) (www.flcgil.it/@3882798)

1.12 ALUNNI E STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

I contenuti

Nell'autunno del 2010 la VII Commissione del Senato, ha approvato all'unanimità, in sede deliberante, la legge n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico". Tali disturbi, presenti in molti alunni, causano notevoli disagi e insuccessi scolastici, tuttavia spesso non vengono riconosciuti come tali. Tale norma interviene per promuovere il riconoscimento e la definizione dei disturbi, adeguate misure compensative e dispensative, nonché piani di formazione per docenti e dirigenti. La legge viene finanziata con un milione di euro per il 2010 e con un altro milione di euro per il 2011. L'applicazione è rinviata a successivo decreto e relative Linee guida. L'OM sugli esami di maturità, la n. 42 del 6 maggio 2011, fornisce indicazioni per le prove d'esame degli studenti con DSA come stabilito dalla L 170/2010.

Nel luglio del 2011, il Ministro ha emanato il decreto applicativo della L 170/2010 e le relative Linee guida.

Le conseguenze

È certamente un fatto positivo che vi sia un intervento legislativo sui DSA orientato a garantire diritti e pari opportunità ai soggetti che ne soffrono, agendo dalla scuola dell'infanzia fino all'Università. Si tratta di norme "di civiltà", importanti sul piano della cultura politica e pedagogica che possono rappresentare un elemento di sensibilizzazione e uno strumento di innovazione e potenziamento delle buone pratiche che consentono agli alunni con DSA di ottenere il massimo profitto nel loro percorso di studi. Importante, ad esempio, che già nella OM sugli Esami di stato sia stata richiamata la legge sui DSA.

Purtroppo, alla luce di questi interventi normativi, sarà più ancora più chiaro e più facilmente documentabile, quali e quanti siano e a quale profondità agiscano i danni prodotti dalla sconosciuta politica di tagli alla scuola e all'università che pervicacemente il Governo continua a perseguire.

Infatti, siamo di fronte ad una operazione che si caratterizza per gli ottimi intenti, per le buone indicazioni, ma per le scarsissime risorse disponibili per attuarla veramente.

Le nostre indicazioni

Come abbiamo già detto le finalità dei provvedimenti in questione sono del tutto condivisibili. La FLC si considera fortemente impegnata nella direzione di garantire anche agli studenti con DSA il pieno esercizio del loro diritto all'istruzione.

Sia nella legge 170 che nelle Linee guida, è forte l'enfasi sulla formazione. Ciò è senz'altro giusto ed opportuno, come del resto molti altri contenuti ed indicazioni presenti nei testi citati. Ma si impongono due ordini di considerazioni.

La *prima*: è dolorosamente evidente che tali indicazioni trovano un limite oggettivo nel peggioramento complessivo dell'offerta formativa causato dai tagli alla scuola e dalle modifiche ordinamentali. Pensiamo all'aumento del numero degli alunni per classe; alla progressiva consunzione fino al totale superamento della compresenza; allo smantellamento del team teaching e della modularità nella primaria; ai tagli al tempo prolungato nella secondaria di primo grado, alle riduzioni di orario nella secondaria superiore. Insomma, in ultima analisi, si lascia la questione sulle spalle dei docenti, in assenza di un qualsiasi riferimento alle condizioni di contesto necessarie ad attivare e a portare avanti con la necessaria e dovuta sistematicità gli interventi finalizzati al diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA;

la *seconda* considerazione parte dalla constatazione che il Ministro non ha ritenuto opportuno fare di una questione delicata e importante come i DSA, l'oggetto di relazioni sindacali dedicate.

La FLC, consapevole che il diritto allo studio degli alunni e degli studenti, compresi quelli con DSA, non si difende senza una contestuale attenzione ai diritti e alle condizioni di lavoro del personale coinvolto negli interventi educativi e didattici, insisterà nella richiesta di un tavolo finalizzato ad affrontare alcuni aspetti dirimenti:

- a contrattare i fondi specifici per la formazione di docenti e dirigenti anche ai fini di garantire una equa ripartizione sul territorio nazionale
- a definire condizioni e criteri della contrattazione integrativa allo scopo di tutelare in quella sede i docenti impegnati a vario titolo nei processi previsti dalle nuove norme
- a fornire approfondita e dettagliata informativa sui CTS (Centri Territoriali di Supporto alle scuola), che in molte situazioni appaiono essere strutture fantasma, in ordine al personale ivi utilizzato, ai piani di attività, ai relativi finanziamenti

PER SAPERNE DI PIÙ

[La legge sui disturbi specifici di apprendimento \(DSA\)](http://www.flcgil.it/@3875467) (www.flcgil.it/@3875467)

[Le linee guida sui DSA](http://www.flcgil.it/@3884691) (www.flcgil.it/@3884691)

[Istruzioni operative esami di stato 2010/2011](http://www.flcgil.it/@3882092) (www.flcgil.it/@3882092)

1.13 MERITO, VALUTAZIONE, PROVE INVALSI

Contenuti

Quello della valutazione è un tema di cruciale importanza che già da tempo è finito in un calderone dentro al quale si confondono molte cose diverse: sproloqui sul merito, epiteti contro gli "insegnanti fannulloni", prove oggettive, valutazione dei docenti, degli alunni, delle scuole, di sistema...

In nome del merito, il ministro Brunetta ha ripetutamente attaccato i lavoratori del Pubblico Impiego, accomunati tutti nell'accusa di essere dei fannulloni mangiapane a tradimento ed ha annunciato provvedimenti epocali al riguardo.

Forse per non essere da meno, anche il Ministro Gelmini si è molto esercitato sul tema con molto furore ideologico e altrettanto pressapochismo.

Il tema del merito, opportunamente travisato e stravolto, è stato utilizzato come chiave per attaccare il lavoro pubblico, uno dei bersagli preferiti di questa maggioranza di Governo. La montagna di esternazioni alla fine ha partorito un topolino bicefalo: un progetto sulla valutazione articolato in due percorsi sperimentali, uno sulla valutazione dei docenti (già concluso) e il secondo sulla valutazione di istituto (che si svilupperà in tre anni). Ambedue i percorsi sono finalizzati a far classifiche: tra insegnanti l'uno e tra scuole l'altro.

Sul versante della valutazione degli alunni già da anni è stato imposto il ritorno al voto numerico, elemento di grave regressione pedagogico-didattica, tuttavia si continua a prevedere anche la certificazione delle competenze già al termine della scuola primaria nonché della scuola secondaria di primo grado, ma il decreto che deve fornire i modelli di certificazione non è ancora stato emanato ([vedi schede 2.4 e 3.5](#)).

Nel frattempo il MIUR ha affidato all'INVALSI una rilevazione nazionale degli apprendimenti che ha deciso di effettuare tramite la somministrazione, obbligatoria per le scuole, di prove standardizzate a tutti gli alunni di alcune classi di ogni ordine di scuola (seconde e quinte nella primaria; prime e terze della secondaria di primo grado; seconde e quinte della secondaria di secondo grado).

Inoltre è stata introdotta una prova nazionale elaborata dall'INVALSI per l'esame conclusivo del primo ciclo e, analogamente, è già prevista l'introduzione di prove nazionali anche negli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado.

Conseguenze

Questo insieme di comportamenti e di interventi produce molta confusione e non aiuta lo sviluppo di una cultura della valutazione come processo utile per individuare criticità e debolezze del sistema e programmare di conseguenza interventi correttivi e migliorativi.

La FLC da anni denuncia il fatto che la obbligatorietà delle prove e il sempre più marcato utilizzo della catena gerarchica da parte del Ministero, da un lato mette a dura prova l'organizzazione del lavoro delle segreterie delle scuole e, dall'altro, trasforma i docenti in impiegati di concetto, utilizzati esclusivamente per vigilare gli alunni, verbalizzare e correggere su griglie precostituite.

Si tende inoltre ad utilizzare gli esiti delle prove INVALSI come valutazione del singolo istituto e/o perfino come valutazione del sistema tout court nonostante questo sia del tutto infondato e perciò scorretto: sia la valutazione di istituto che la valutazione di sistema richiedono una attenta considerazione di una serie di indicatori e di fattori contestuali.

Le nostre indicazioni

Innanzitutto occorre ribadire che la valutazione degli alunni è, e rimane, prerogativa dei docenti.

La decisione di partecipare alle rilevazioni INVALSI deve essere assunta dal collegio dei docenti e inserita nel Piano annuale delle attività. È necessario però prevedere risorse economiche per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA impegnato in questa operazione.

Non ci stanchiamo di ripetere che gli esiti delle prove INVALSI sono altra cosa dalla valutazione degli alunni. Ma anche a questo proposito è il MIUR a ingenerare confusione con l'imposizione di una prova nazionale d'esame, elaborata dall'Invalsi, per l'esame di terza media cui faranno seguito prove nazionali d'esame anche al termine della secondaria di secondo grado.

La prova Invalsi inserita nell'esame conclusivo del ciclo primario, lo stravolge completamente, dando solo l'illusione di una sorta di uniformità a livello nazionale. Al riguardo la FLC ha promosso un appello da diffondere nel mondo della scuola.

È altresì da respingere ogni tentativo di fare degli esiti delle prove Invalsi lo strumento di una valutazione dei docenti. Ciò penalizzerebbe i docenti che operano in situazioni in cui caratteristiche ambientali e sociali e scarsità di risorse si riverberano negativamente sugli esiti dell'apprendimento. Se poi si volessero agganciare a tale valutazione eventuali benefici economici e/o progressioni di carriera, sarebbe ancora più grave; non solo perché ciò avverrebbe attraverso presupposti impropri e infondati, ma perché costituirebbe un intervento a gamba tesa su materie squisitamente contrattuali; intervento tanto più arbitrario in un momento in cui i contratti sono bloccati.

Non è così che si promuove una cultura della valutazione bensì attraverso una grande chiarezza degli scopi, la partecipazione degli attori sociali interessati, il coinvolgimento e la condivisione degli operatori coinvolti, il rispetto delle prerogative contrattuali. Solo se queste condizioni saranno soddisfatte eventuali processi valutativi del sistema scolastico potranno efficacemente perseguire la finalità del miglioramento del sistema stesso.

Per quanto riguarda i progetti sperimentali, si tratta di una operazione, agitata e gonfiata mediaticamente, fatta passare, peraltro in un numero irrilevante di scuole, sulla base di procedure spesso assai poco limpide e tutta finalizzata a far classifiche: tra insegnanti e tra scuole. La FLC ha contrastato questi progetti: infatti occorre distinguere il tema della valutazione di sistema dalla valutazione dei singoli lavoratori. Per quanto riguarda la prima è necessaria una legge, un processo condiviso con chi nella scuola opera e una pluralità di indicatori che misurino il contesto, le risorse, i processi e i risultati. Su queste basi la FLC ha elaborato a giugno 2011 una propria proposta. Per quanto riguarda la valutazione dei singoli, abbiamo espresso la nostra contrarietà e denunciato l'invasione contrattuale su questo tema: sono pienamente in campo i contenuti della nostra piattaforma contrattuale presentata nell'autunno del 2009 basata sulla valorizzazione professionale del personale scolastico.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La scuola non ha bisogno di classifiche](http://www.flcgil.it/@3882622) (www.flcgil.it/@3882622)

[Scheda FLC sul Decreto legislativo 150/09](http://www.flcgil.it/@3866743) (www.flcgil.it/@3866743)

Capitolo 2

PRIMO CICLO

2.1 LA SCUOLA DELL'INFANZIA

I contenuti

Anche quest'anno, in seguito alle norme contenute nel nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, imposto dal Governo, nella scuola dell'infanzia si riproporranno sezioni composte da:

- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).

L'inserimento e la frequenza anticipata restano comunque subordinati:

- alla disponibilità di posti
- all'accertamento dell'esaurimento di eventuali liste di attesa
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei per funzionalità ed agibilità in grado di rispondere alle esigenze di bambini inferiori ai tre anni
- alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, solo al mattino, per 25 ore settimanali. L'inserimento dei bambini nelle sezioni è distinto secondo il modello orario scelto dalle famiglie. Tutti gli orari di funzionamento includono la quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Per le sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello minimo previsto, ubicate in piccoli comuni, isole o comuni montani privi di servizi educativi per la prima infanzia, possono essere iscritti piccoli gruppi di bambini tra i due e i tre anni per un massimo di tre per sezione. L'inserimento di bambini al di sotto dei tre anni deve avvenire in base a progetti concordati dalle istituzioni scolastiche e dai Comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

Nell'ottobre 2010 è stato approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni l'accordo sulle sezioni primavera. Si tratta di un Accordo con validità triennale, cosa che costituisce una novità positiva. Ma in tempi di tagli e di grave penuria di risorse, la realizzazione di queste sezioni avviene utilizzando per gli operatori una pluralità di tipologie contrattuali, all'insegna della precarietà e spesso senza la dovuta attenzione alla formazione. Ciò, oltre ad essere lesivo dei diritti dei lavoratori, non può che avere conseguenze negative sulla qualità del servizio.

Le conseguenze

Il processo di generalizzazione della scuola dell'infanzia si è bruscamente interrotto nel 2009. In alcune Regioni vi è stata addirittura una riduzione del numero delle sezioni. In altre realtà nuove sezioni sono state aperte ma con solo orario antimeridiano o utilizzando personale non statale, spesso non qualificato, per un prolungamento del tempo scuola, prolungamento non di rado finanziato anche ricorrendo al contributo delle famiglie.

Mentre da un lato si allungano un po' ovunque le liste d'attesa, aumentano i genitori in difficoltà a pagare la retta per la mensa e che per questo optano per l'orario antimeridiano. D'altro canto la crisi morde sull'economia delle famiglie e i tagli sempre più consistenti agli Enti Locali fanno venir meno le loro possibilità di intervento.

Il rischio di perdere la qualità e la funzione educativa di questo segmento di scuola è sempre più concreto.

Le nostre indicazioni

Come in passato, sugli anticipi suggeriamo ai Collegi dei docenti di rivendicare il rispetto "di tutte" le condizioni previste dalla circolare sulle iscrizioni per l'attuazione degli anticipi.

Così come indichiamo di porre la massima attenzione ai tentativi dell'amministrazione -centrale e/o decentrata- mirati ad attaccare, anche nella scuola dell'infanzia ed ad anno scolastico inoltrato, l'orario normale delle 40 ore con lo sdoppiamento della sezione per avviarne due ad orario ridotto. In tal modo, peraltro, si interviene arbitrariamente sulla scelta del tempo scuola fatta dai genitori al momento delle iscrizioni.

Né si può accettare, sul versante dell'offerta formativa proposta dal Collegio dei docenti, l'imposizione della riduzione del tempo scuola per parare i colpi che i tagli infliggono a tutti i livelli al nostro sistema di istruzione.

La FLC CGIL continuerà a sostenere il personale della scuola dell'infanzia nella difesa e nella tutela della sua professionalità e sarà al fianco dei genitori per garantire il diritto dei bambini ad una scuola vera e di qualità.

Continueremo a sostenere la vertenza per l'infanzia, a partire dalla generalizzazione della sua scuola; anche per questo saremo presenti ai tavoli regionali, provinciali e comunali per una vera contrattazione territoriale.

Il rischio di disperdere il patrimonio della scuola dell'infanzia italiana non deve diventare realtà. È fondamentale per la vita delle persone e per lo sviluppo del Paese poter usufruire di una buona offerta educativa nella fascia 3-6.

La FLC è fortemente impegnata perché ciò sia garantito.

A questa prospettiva guarda il documento "Scuola dell'infanzia: la scuola dell'essere e dell'avere – le 10 idee della FLC" elaborato lo scorso anno attraverso un percorso di ascolto e coinvolgimento delle scuole, delle lavoratrici, dei territori.

Si tratta di un testo aperto a ulteriori contributi e integrazioni che può costituire un utile stimolo al dibattito, all'iniziativa, alla sensibilizzazione.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Sezioni primavera. L'intesa in Conferenza unificata](mailto:www.flcgil.it/@3875565) (www.flcgil.it/@3875565)

[Le 10 idee della FLC per la scuola dell'infanzia](mailto:www.flcgil.it/@3882826) (www.flcgil.it/@3882826)

2.2 LA SCUOLA PRIMARIA

I contenuti

L'a.s. 2010/2011 è il terzo anno di vigenza del Regolamento della scuola primaria (DPR n. 89/09) che ne ha modificato gli ordinamenti.

Gli organici dei docenti sono stati calcolati avendo a riferimento 27 ore settimanali per le classi prime, per le seconde e per le terze ([vedi scheda 1.1](#)).

Così sarà progressivamente per le quarte ed infine anche per le quinte negli anni successivi: il cosiddetto piano triennale di tagli in realtà per la scuola primaria è un piano quinquennale.

Le conseguenze

Tutte le criticità manifestate negli anni precedenti non potranno che acuirsi: docenti con orari spezzati e distribuiti tra un numero esorbitante di classi; ore di compresenza prosciugate pressoché completamente; in sintesi: oneri enormi a carico dei docenti per un'offerta formativa impoverita e peggiorata.

Non trovano risposta le esigenze e le opzioni delle famiglie, ampiamente orientate verso il tempo pieno e modelli orari lunghi (30 ore o più): sono stati loro riservati, invece, tagli al tempo pieno, mancata concessione di organico e conseguenti riduzioni di orario.

Sempre più le scuole rischiano di trovarsi schiacciate tra il tentativo di cercare comunque di rispondere alle richieste delle famiglie e lo sforzo di salvare l'unitarietà del progetto educativo e didattico. I tagli pesanti al personale ATA hanno effetti sempre più gravi particolarmente per quest'ordine di scuola: un aumento considerevole dei carichi di lavoro del personale in servizio, scuole più insicure, e non solo dal punto di vista igienico; senza dimenticare i molti casi di scuole costrette a ridimensionare l'offerta formativa o a rinunciare al suo ampliamento per mancanza di personale ATA.

Le nostre indicazioni

Ci sono alcuni gravi e seri rischi da contrastare.

Il primo rischio è che si diffonda un malessere tale da indurre i collegi dei docenti ad optare per modelli orari sempre più ridotti e, conseguentemente, ad andare verso il maestro unico nel tentativo di contenere frammentazione e conflitti. Sarebbe la rinuncia a realizzare una scuola rispondente ai bisogni dei bambini di oggi oltre che alle esigenze delle famiglie.

Il secondo rischio è che l'impossibilità di continuare a garantire orari prolungati insieme alla qualità dell'offerta, corroda lo storico e tradizionale legame tra le famiglie e la scuola primaria. D'altronde sono oramai esauriti anche i margini per tentare di sopperire ai guasti provocati dalla dissennata politica di tagli attraverso equilibrismi organizzativi e rinunce a prerogative contrattuali. Peraltro, come oramai è dolorosamente evidente, si trattava di soluzioni generose ma dal respiro corto. Denuncia/mobilitazione e contenimento dei danni non sono in antitesi e bisogna evitare che l'impegno professionale faccia velo ai gravi danni prodotti dalle scelte del Governo.

È perciò viepiù necessario lavorare perché docenti, genitori, dirigenti, decisori politici locali siano tutti consapevoli dei danni che si stanno producendo e di chi ne porta la responsabilità. Rimangono valide le indicazioni sul ruolo del Collegio dei docenti.

Il collegio docenti deve esercitare pienamente la propria funzione, dando concretezza alle proprie prerogative. In particolare:

- nell'elaborazione del POF potranno essere configurati modelli orari e organizzativi ispirati ai principi della modularità, della contitolarità, della equità di trattamento tra docenti e tra gruppi classe

- tali principi dovrebbero trovare adeguata traduzione nei criteri di assegnazione dei docenti alle classi, che spetta al collegio proporre
- è opportuno, a tal fine, evitare il criterio della prevalenza ed è importante fissare il numero massimo di docenti impegnati in una stessa classe
- è ancora possibile elaborare un progetto che preveda l'utilizzo della compresenza per attività di rinforzo o individualizzate o per piccoli gruppi
- vanno sempre garantite le attività alternative all'IRC
- così come vanno tutelate e difese strenuamente le due ore settimanali di programmazione, cruciali per frenare la tendenza alla disgregazione del progetto educativo.

Per quanto riguarda l'Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la circolare sull'organico di diritto contiene una importante precisazione per evitare i tanti abusi nell'utilizzo del personale specializzato in possesso del titolo. *"L'insegnamento della lingua inglese è impartito, congiuntamente agli altri insegnamenti, in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente."* Per cui a differenza del docente che opera nelle classi "solo per l'insegnamento della lingua inglese" come insegnante specialista, il docente titolare di posto comune in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare "anche" per la lingua inglese, ma sullo stesso numero di classi che sono previste per tutti gli altri docenti a seconda dei criteri di utilizzo definiti in collegio docenti, e mai in altre classi "solo" per la lingua inglese.

Più in generale, per quel che riguarda questo segmento del sistema di istruzione, che noi consideriamo "Una scuola di primaria importanza", vogliamo ricordare che sono state elaborate nel corso dell'anno scolastico 2010/2011, e pubblicate nel maggio u.s., le 10 idee della FLC, un documento aperto che si propone come strumento di dibattito, di approfondimento, di iniziativa.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Organico di fatto 2011/12: nessun posto in più, le scuole si arrangino](http://www.flcgil.it/@3883524) (www.flcgil.it/@3883524)

[Le 10 idee della FLC per la scuola primaria](http://www.flcgil.it/@3882231) (www.flcgil.it/@3882231)

FOCUS: LA PREVALENZA E IL MAESTRO UNICO

Per gli insegnanti la scelta della prevalenza si traduce in uno svuotamento della con-titolarietà, in disparità per quel che riguarda le condizioni e i carichi di lavoro e in conseguente micro conflittualità tra colleghi. È giocoforza: chi ha la prevalenza viene considerato il "vero" insegnante di quella classe, gli altri vengono ridotti ad una funzione coadiuvante.

Ciò si riverbera nella programmazione, nella valutazione, nella relazione con le famiglie e con gli stessi alunni.

Peraltro, nelle classi con l'orario a spezzatino è difficile immaginare che gli insegnanti impegnati possano trovare le condizioni per una vera attività collegiale.

È già accaduto nel passato anno scolastico: laddove è stata scelta la prevalenza, ed è avvenuto sia con classi a 40 ore che a 30 ore (o simili), si è prodotta una situazione assai critica. Considerata a torto come un male minore, o inevitabile, la scelta della prevalenza in realtà ha comportato conseguenze fortemente negative:

- una disparità tra classi dello stesso istituto. Dato che non tutte le classi possono avere un maestro/a prevalente, alcune si ritrovano con orario di lezione determinato per risulta, coperto "a spezzatino" da una pleora di interventi

- fenomeni di "cannibalizzazione" reciproca tra classi a 40 ore e classi con altri modelli orari. In alcuni casi per garantire le 30 ore si è fatto ricorso alle compresenze del tempo pieno. In altri casi per garantire un orario di 40 ore sono state sottratte ore di compresenza o quote orarie tout court alle classi funzionanti con altri orari settimanali. In ogni caso è stata impoverita sia la quantità che la qualità della offerta formativa.

Per queste ragioni, occorre mettere in campo un progetto condiviso dal Collegio, che tenda a difendere e rilanciare i principi e le pratiche che hanno fatto la buona scuola primaria che anche il resto dell'Europa apprezza e che la prevalenza invece destruttura.

FOCUS: CULTURA E PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il DM n. 8 del 31 gennaio 2011, avente per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, stabilisce che l'insegnamento della musica curriculare nella primaria sia affidato prioritariamente a docenti in possesso dell'abilitazione in quest'ordine di scuola e di titoli di studio rilasciati dai Conservatori di Musica o dagli istituti Musicali Pareggiati, e prevede l'avvio, a partire dalla classe terza della primaria, di "Corsi di pratica musicale" finalizzati allo studio di uno strumento. L'attivazione di questi corsi strumentali è subordinata all'individuazione, attraverso bandi regionali, di 100 scuole primarie e la creazione di reti di scuole che vedono coinvolti, oltre alle suddette 100 scuole, i corsi ad indirizzo musicale della secondaria di I grado, i licei musicali e i conservatori convenzionati. I docenti, scelti tra quelli della primaria in possesso di titoli musicali e tra i docenti della A031, A032 e A077 con priorità per i soprannumerari della A031, possono dedicare a questi corsi non più di tre ore settimanali. Sono previsti finanziamenti sostanzialmente prelevati dai fondi della Legge 440/97 e dai fondi delle istituzioni scolastiche coinvolte.

La FLC CGIL, nel condividere l'idea che in tutti gli ordini di scuola l'insegnamento della musica e della pratica strumentale e vocale debba essere affidata a docenti in possesso di specifiche competenze musicali, ha segnalato una serie di criticità:

- il DM 8/11, adottato senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, invade pesantemente materie tipicamente contrattuali
- l'emanazione della normativa di settore è ancora caratterizzata da scarsa trasparenza e pubblicità
- incerte sono le risorse finanziarie messe a disposizione
- manca la definizione di un modello flessibile di riferimento dei "Corsi di pratica musicale"
- ridicolo il numero di ore, tre, che ciascun docente può dedicare a questi progetti.

La FLC, considerando importante il percorso intrapreso, chiederà al MIUR l'apertura di uno specifico tavolo di confronto.

PER SAPERNE DI PIÙ

["Cultura e pratica musicale" nella primaria: lo stato dell'arte](http://www.flcgil.it/@3884364) (www.flcgil.it/@3884364)

2.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I contenuti

La secondaria di I grado è l'unico segmento del sistema pubblico di istruzione ad avere adottato complessivamente, sia sul piano della riduzione del personale che su quello ordinamentale, quanto stabilito dall'art. 64 della Legge 133/08 e dal relativo Piano programmatico. Si tratta pertanto di un osservatorio "privilegiato" per verificare la qualità, l'impatto e le conseguenze del riordino voluto dalla Gelmini.

I regolamenti di riferimento, DPR 81/09 (organici) e DPR 89/09 (ordinamenti), nonché il DM 37/09 sulle classi di abilitazione e sulla composizione delle cattedre, disegnano un profilo assai "dimagrito" e molto indebolito di questo grado del nostro ordinamento scolastico:

- monte ore settimanale di 29 ore con l'aggiunta di un'ora di approfondimento di materie letterarie, a fronte delle 33 ore medie del tradizionale tempo normale (ove si consideri la quasi generalizzazione della seconda lingua comunitaria)
- "lettere" e tecnologia con un'ora in meno ciascuna, rispetto al previgente ordinamento
- ora di approfondimento in materie letterarie, priva di una propria identità, viene spesso utilizzata quale ora "tappabuchi" per completare l'orario d'obbligo dei docenti
- introduzione della possibilità di sostituire, a richiesta delle famiglie, la seconda lingua comunitaria con l'inglese potenziato
- tempo prolungato congelato a 36 ore comprensive della mensa (anche se la norma recita "elevabile" fino a 40 ore) con presenze sostanzialmente eliminate
- tutte le cattedre, sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato, ricondotte a 18 ore
- numero degli alunni per classe enormemente aumentato, poiché le prime devono avere come divisore il numero di 27 e le classi successive devono avere mediamente 20 alunni per potersi costituire.

Inoltre, diversamente da quanto annunciato dal ministro, non è stata istituita alcuna disciplina denominata "Cittadinanza e Costituzione" con un proprio monte ore: è un insegnamento che, a fronte della forte riduzione oraria, rientra nell'area storico-geografica.

Le conseguenze

Sul piano culturale, su quello didattico, come su quello organizzativo le conseguenze dell'applicazione dei Regolamenti sono tutte pesantemente negative.

Sul piano culturale:

- è evidente il paradosso del depotenziamento dell'italiano e delle materie letterarie in generale: si passa dalle 11 ore del precedente ordinamento a 9 ore (10 con "l'ora di approfondimento"), nel momento in cui si dice che bisogna potenziare la "i" di italiano (chiave che apre le porte alla comprensione generale) e che bisogna insegnare "Cittadinanza e Costituzione"
- la possibilità di optare per "l'inglese potenziato", ha una duplice conseguenza negativa:
 - a) l'inglese avrebbe la stessa consistenza oraria della lingua italiana
 - b) l'opzione avverrebbe su scelta individuale delle famiglie, a scapito della seconda lingua comunitaria.

A ciò si aggiunga che tale opzione, anche se prevista con limitazioni nella annuale circolare sugli organici, va in direzione esattamente opposta rispetto alla raccomandazione dell'Europa di dotare i giovani di due lingue diverse oltre a quella materna.

Sul piano didattico e organizzativo:

- le restrizioni connesse alla istituzione del tempo prolungato (almeno due o tre rientri pomeridiani, esistenza della mensa) ne prefigurano nei fatti la scomparsa pianificata. Inoltre esso è di fatto trasformato in mero tempo lungo, visto che il tradizionale prolungamento e le compresenze, che consentivano flessibilità e progettualità, non esistono più
- l'impossibilità di un utilizzo flessibile dell'organico per via della saturazione delle cattedre comporta che:
 - a) le scuole siano costrette a formare cattedre variabili di anno in anno
 - b) i docenti di Italiano, storia e geografia possano avere un numero di classi spropositato
 - c) le assenze dei docenti (impossibili da evitare, nonostante le demagogie "antistatali" del Ministro Brunetta) non possano più essere fronteggiate con le ore a disposizione che lettere e il tempo prolungato consentivano
- ritorna alla grande, dopo decenni di buone pratiche didattiche, l'idea di insegnamento tutta centrata sul rapporto frontale, unilineare, tutto di "aula", su una didattica trasmissiva e autoritaria (un maestro, un libro, un voto);
- la gestione di classi numerose, che vedono spesso la presenza di alunni con disabilità (con poche ore di sostegno), e talora di un gran numero di alunni con esigenze specifiche (immigrazione, disagio sociale, handicap non riconosciuto per le norme più restrittive a tale riguardo), mette a dura prova la professionalità dei docenti;
- l'ennesima riduzione dell'organico di personale ATA, da un lato, mette in questione la stessa apertura delle scuole nelle ore pomeridiane per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, dall'altro, non garantisce più un accettabile livello di vigilanza sugli alunni nell'ambito scolastico ([vedi scheda 1.1](#)).

Le nostre indicazioni

È del tutto evidente che le misure fin qui adottate vanno nella direzione di un forte ridimensionamento sul piano culturale ed organizzativo della secondaria di primo grado.

Contro questa deriva occorre utilizzare tutti gli strumenti che il Regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) mette a disposizione al fine di offrire un servizio dignitoso sul piano culturale e didattico.

In particolare:

- evitare la costituzione di cattedre "mostri" per lettere. Pertanto occorre assegnare l'ora di approfondimento al docente (o uno dei docenti) di Italiano, storia e geografia della classe
- salvaguardare in ogni caso la seconda lingua comunitaria
- aumentare gli spazi di flessibilità oraria
- restituire al tempo prolungato le sue potenzialità
- effettuare scelte organizzative dei corsi ad indirizzo musicale sorrette da forti motivazioni pedagogiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Il regolamento del primo ciclo](http://www.flcgil.it/@3863455) (www.flcgil.it/@3863455)

[Ora di approfondimento nella scuola secondaria di I grado](http://www.flcgil.it/@3876609) (www.flcgil.it/@3876609)

[Corsi ad indirizzo musicale: una scelta di qualità](http://www.flcgil.it/@3868619) (www.flcgil.it/@3868619)

"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

2.4 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

I contenuti

La legge 169/08 ha prescritto il ritorno della valutazione numerica espressa in decimi nella scuola del primo ciclo, a partire dall'a.s. 2008/2009.

Il DPR 122/09 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni"* prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

L'esito dell'Esame di stato conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno (Legge 169/08 art. 3 bis). All'esito dell'Esame di Stato concorrono, il voto di ammissione (denominato giudizio di idoneità) gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la prova INVALSI. *"Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. (DPR 122/09 art. 3 comma 6)"*.

Da molti anni la sola valutazione degli apprendimenti è considerata insufficiente. Dalla necessità di descrivere analiticamente conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli studenti, nasce e si sviluppa, a partire dal sistema della formazione professionale, il concetto di "certificazione delle competenze".

La descrizione e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sono effettuate al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in quest'ultimo caso accompagnate anche dalla valutazione in decimi (DPR 122/09 art. 8 comma 1).

Come prescritto dal regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) e confermato da quello sulla valutazione (DPR 122/09 art. 8 comma 6), con Decreto del Ministro saranno adottati *"i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione"*. A distanza di anni il decreto deve ancora essere emanato!

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni con disabilità è riferita alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione possono essere differenziate in riferimento a quanto previsto dal PEI. Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (DPR 122/09 art. 9)

Occorre ricordare inoltre che la Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunno... di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto" ([vedi scheda 1.12](#)).

Le conseguenze

L'a.s. 2011/2012 sarà il quarto anno di applicazione delle "nuove" norme sulla valutazione. Il ritorno alla valutazione numerica, prevista dalla Legge 169/08 è una misura tutta ideologica. Contraddice e svuota di senso la certificazione delle competenze e si pone in controtendenza con l'evoluzione dei sistemi valutativi degli apprendimenti e delle competenze.

Il ripristino del voto non è solo un fatto tecnico ma ha conseguenze sulla didattica e sulla natura stessa dell'insegnamento; definisce una didattica ed una pedagogia che inevitabilmente nel tempo altereranno il carattere formativo, orientativo, non selettivo della scuola di massa

Nonostante l'intero art. 8 del DPR 122/09 venga dedicato alla certificazione delle competenze, alle scuole del primo ciclo non viene data risposta ad alcune semplici domande: le competenze da certificare sono quelle disciplinari? Quelle, con i dovuti adattamenti, relative agli assi culturali dell'obbligo di istruzione? Quelle di cittadinanza?

L'esame di stato al termine del primo ciclo si è trasformato in un autentico terno al lotto: la diabolica combinazione tra ritorno al voto, prova INVALSI e medie aritmetiche ("*il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*") ha accresciuto a dismisura il peso dell'esame rispetto al percorso scolastico e ha stravolto e distorto il senso e il valore della valutazione di questo esame, che tutto è tranne che l'applicazione di rigidi modelli matematici.

Le nostre indicazioni

Intorno alla valutazione in questi ultimi anni si è creata una situazione di grande confusione che non aiuta i processi di insegnamento/apprendimento. È bene perciò chiarire innanzitutto che qui ci occupiamo di valutazione degli alunni, la quale costituisce parte rilevante della funzione docente ([vedi scheda 1.13](#)).

Il voto numerico, presentato come emblema della semplicità della comunicazione e come strumento di chiarezza, in realtà, nasconde una pedagogia "dell'indifferenza" alle particolari individualità dell'alunno.

Contro questa deriva è necessario che ogni istituzione scolastica, facendo leva sugli strumenti dell'autonomia scolastica, riprenda/continui ad avere come riferimenti inalienabili la programmazione, la collegialità, la centralità dell'allievo.

I consigli di classe sono chiamati a gestire con molta saggezza ed equilibrio queste "innovazioni" che, se attuate seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami. Bisogna evitare che la matematica dei numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica, che lo scrutinio si riduca al puro rito meccanico della dettatura dei voti.

A fronte dei "buchi" della normativa sulla certificazione delle competenze (mancanza di riferimenti su cosa certificare e di modelli di certificazione nazionali) va incrementata la pratica della programmazione collegiale delle attività orientate verso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze trasversali.

Altra cosa è la rilevazione nazionale degli apprendimenti di cui si occupa l'INVALSI.

La FLC CGIL ha promosso, a giugno 2011, un appello chiedere che la prova nazionale InValSi non sia più parte integrante dell'esame di stato al termine del primo ciclo.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Istruzioni operative esami di stato 2010/2011](http://www.flcgil.it/@3882092) (www.flcgil.it/@3882092)

[Appello per la modifica dell'esame finale secondaria di I grado](http://www.flcgil.it/@3883006) (www.flcgil.it/@3883006)

[Prove INVALSI: una nota di chiarimenti del Ministero](http://www.flcgil.it/@3881320) (www.flcgil.it/@3881320)

Capitolo 3

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

3.1 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO DOVERE

I contenuti

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che l'istruzione sia impartita per almeno dieci anni, che l'età per l'accesso al lavoro sia elevata da quindici a sedici anni e che, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'adempimento dell'obbligo di istruzione debba consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Il regolamento applicativo della legge del 2007, il D.M. 139 del 22 agosto 2007, prevede che:

- i saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione siano riferiti a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico--tecnologico, storico-sociale
- i saperi siano articolati in abilità/capacità e conoscenze
- la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali devono consentire l'acquisizione delle seguenti otto competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l'informazione.

Nel 2008 a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Governo, questa disposizione ha subito una prima modifica. La legge 133/08 infatti ha stabilito che l'obbligo di istruzione si possa assolvere anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Successivamente i regolamenti di riordino della secondaria di II grado emanati nel giugno 2010, hanno declinato l'obbligo di istruzione in maniera assai differenziata tra Licei da una parte e Istituti Tecnici e Professionali dall'altra.

Infine la legge 183/10 prevede l'assolvimento *"anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione"* a partire dai 15 anni, abbassando di fatto di un anno l'età di accesso al lavoro.

Il MIUR con nota del 4 febbraio 2011, duramente contestata dalla FLC CGIL, ha stabilito che è possibile assolvere all'obbligo scolastico anche mediante l'educazione parentale.

A completamento del quadro normativo il D.M. 9 del 27 gennaio 2010, diramato con la nota 1208 del 12 aprile, prevede che, dall'a.s. 2009/2010 e sino all'entrata in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche, il modello di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo è compilato per tutti gli studenti e rilasciato su richiesta degli interessati.

Ai diciottenni non scrutinati alla fine della seconda classe della scuola secondaria superiore viene rilasciata d'ufficio l'attestazione del proscioglimento dell'obbligo di istruzione.

Le conseguenze

La possibilità di assolvere all'obbligo di istruzione anche nei sistemi regionali di formazione professionale o, a partire dai 15 anni, nell'apprendistato qualificante, produce una inaccettabile e precoce separazione tra adolescenti, che hanno invece ancora bisogno di una comune educazione culturale e civile di base, di condividere saperi e luoghi di apprendimento per poter consapevolmente, dopo i 16 anni di età, fare scelte sul proprio futuro formativo che non siano determinate, pressoché unicamente, dalle condizioni, culturali, sociali ed economiche di partenza.

Ulteriore separazione si produce all'interno dello stesso sistema di istruzione statale, ripartito in tre diversi e gerarchicamente sovraordinati canali, i licei ([vedi scheda 3.2](#)), gli istituti tecnici ([vedi scheda 3.3](#)), gli istituti professionali ([vedi scheda 3.4](#)).

Il complesso delle norme sulla scuola secondaria di secondo grado, introdotte dal Governo in carica, fa saltare l'ipotesi di costruzione di un biennio unitario entro il quale assolvere l'obbligo elevato, nonché l'ipotesi, avviata ai tempi del ministero Fioroni, circa l'equivalenza formativa e l'acquisizione di uno zoccolo comune di competenze culturali di cittadinanza.

In tal modo rimarranno ai margini, se non addirittura esclusi da percorsi formativi di base, che andrebbero garantiti a tutti perché finalizzati alla costruzione di una coscienza civile comune, proprio i più deboli socialmente e culturalmente, cioè i giovani che di quei percorsi avrebbero maggiore bisogno.

Le nostre indicazioni

La rivendicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione e, di conseguenza, dell'età minima di accesso al lavoro, nell'ambito di percorsi caratterizzati da qualità dell'offerta formativa, pari dignità ed equivalenza formativa, unitarietà curricolare, è sempre stata una delle idee caratterizzanti dell'identità della CGIL Scuola prima e della FLC poi.

La complessità dei problemi che la scuola ha di fronte, pone a tutti gli operatori del settore, alla politica, ai sindacati, alle famiglie la necessità di una nuova progettualità anche in tema di obbligo di istruzione.

Per questo nella concreta pratica educativa è assolutamente indispensabile mettere in campo azioni finalizzate:

- a realizzare un forte raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione)
- a declinare, per tutte le tipologie di percorsi, i saperi e le conoscenze in riferimento agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza
- a progettare interventi educativi che consentano di raggiungere sia gli obiettivi comuni per tutti, sia di coltivare le inclinazioni di ciascuno
- a utilizzare in maniera intensiva ed estesa la didattica laboratoriale anche mediante un profondo ripensamento nell'uso e nella progettazione degli spazi "fisici" scolastici
- a rafforzare le competenze pedagogico-didattiche e psico-relazionali dei docenti impegnati con studenti di questa fascia di età.

L'attività di ricerca-azione tesa ad attuare una pratica didattica finalizzata a garantire il successo scolastico e formativo dovrà stare insieme alla necessaria denuncia delle difficoltà e dei danni provocati dalle scelte del Governo, a cominciare dal taglio delle risorse al sistema pubblico di istruzione, che complica e riduce la possibilità di garantire adeguatamente l'assolvimento dell'obbligo.

Vanno pertanto costruite alleanze con gli studenti ed i genitori, nonché con i soggetti istituzionali e sociali del territorio, perché la formazione di base delle nuove generazioni è un bene per e del paese, di cui la sola scuola, taglieggiata, non può portare da sola la responsabilità.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Il collegato lavoro e l'apprendistato](http://www.flcgil.it/@3877199) (www.flcgil.it/@3877199)

[Nota integrativa del Miur sui percorsi di istruzione e formazione professionale](http://www.flcgil.it/@3879214) (www.flcgil.it/@3879214)

[Obbligo di Istruzione: il modello per la certificazione delle competenze](http://www.flcgil.it/@3870989) (www.flcgil.it/@3870989)

"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

FOCUS

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E APPRENDISTATO

L'art. 48 comma 8 della legge 183/10 prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato qualificante, ossia finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale, a partire dai 15 anni.

Come è noto in base al testo unico sulla materia, di prossima emanazione, l'apprendistato è un "contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani".

La FLC ha espresso la propria netta contrarietà e ha preannunciato ricorso contro l'articolo della legge 183/10, per i seguenti motivi:

- A normativa invariata sull'obbligo di istruzione si abbassa di fatto l'accesso al lavoro di un anno, da sedici a quindici anni. Infatti la Legge 296/06, art. 1 comma 622, stabilisce che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria e che l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni.
- L'abbassamento dell'età di accesso al lavoro va in netta controtendenza con quanto sta accadendo negli altri paesi europei ("*L'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l'età per*

l'accesso al lavoro. In tal modo, il legislatore statale, seguendo l'esperienza di altri paesi europei, ha inteso elevare il livello di istruzione dei cittadini." Corte Costituzionale sentenza n. 334/2010).

- La legge 296/2006 tra l'altro non è stata abrogata: questo quanto meno determina una contraddizione tra le due norme. Contraddizione che non è solo di natura giuridica, ma sostanziale e che rimanda al concetto di istruzione come definito nella nostra Costituzione. Tale concetto è cosa diversa dalla formazione impartita all'interno del contratto di apprendistato. Per queste ragioni riteniamo questo punto incostituzionale.
- Si affermerebbe una presunta competenza formativa dell'impresa sugli adolescenti priva di qualsiasi fondamento.

Non a caso anche l'ISFOL, nel rapporto di monitoraggio sul Diritto-Dovere anno 2008, pubblicato nella seconda metà del 2010, riferendosi alla possibilità di adempiere all'obbligo di istruzione nell'apprendistato, manifestava grande perplessità: "Resta da valutare come tale evoluzione normativa possa conciliarsi con l'obbligo di istruzione e la prevista acquisizione delle competenze di cittadinanza entro il sedicesimo anno d'età".

PER SAPERNE DI PIÙ

[Sentenza Corte costituzionale: apprendistato solo dopo il 16° anno di età](http://www.flcgil.it/@3877503) (www.flcgil.it/@3877503)

[Intesa tra le parti sociali sull'apprendistato](http://www.flcgil.it/@3883530) (www.flcgil.it/@3883530)

3.2 I LICEI

I contenuti

L'anno scolastico 2011/2012 è il secondo anno di applicazione del riordino del segmento liceale nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Le norme di riferimento sono:

- la Legge 53/03 che prevede che il 2° ciclo del sistema educativo sia costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale
- dal DLgs. 226/05 ed in particolare l'allegato A che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- il DPR 89/10 che definisce l'assetto ordinamentale dei Licei
- il DM 211/10 che definisce le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali".

Il DPR 89/10 prevede 6 tipologie di licei, artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane, ma tra indirizzi (6 per i Licei Artistici), opzioni e sezioni in realtà i Licei sono 14.

L'orario settimanale è di 32 ore per musicale e coreutico, di 34 ore (prima e seconda) e 35 ore (terza quarta e quinta) per i sei indirizzi dell'artistico, di 27 ore (prima e seconda) per tutti gli altri licei, di 31 (terza quarta e quinta) per il classico e di 30 ore (terza quarta e quinta) per i rimanenti licei.

Per impostazione oraria e disciplinare l'area comune tra i diversi licei anche per i bienni iniziali è sostanzialmente inesistente.

La quota di autonomia rimessa alle istituzioni è pari al 20% per il primo biennio e il quinto anno, al 30 % per il secondo biennio. Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta per più di un terzo nell'arco dei cinque anni e non possono essere soppresse le discipline previste per l'ultimo anno. A differenza del passato l'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

Il latino è previsto nei licei classico, scientifico, delle scienze umane e nei primi due anni del linguistico. In tutti i licei sarà previsto nell'ultimo anno (dal terzo anno per il liceo linguistico) anche l'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese (CLIL).

Le conseguenze

Il primo elemento immediatamente rilevabile del Regolamento di riordino (DPR 89/10) è la forte riduzione dell'orario settimanale delle lezioni che, insieme alle norme sulla costituzione delle classi, alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, alla scomparsa della figura del docente di laboratorio, svela il carattere economico e non pedagogico di queste misure.

Gli effetti della riduzione dell'orario ad appena 27 ore peseranno soprattutto nei licei che adottavano sperimentazioni. I licei linguistici, delle scienze umane (ex psicopedagogici), delle scienze applicate (ex scientifico-tecnologici) calano da 34 a 27 ore. Anche licei artistici ed ex istituti d'arte, pur scendendo a 34 ore, sconteranno cali notevoli.

Le riduzioni si attueranno progressivamente negli anni successivi fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti.

Il secondo elemento è rappresentato dall'impianto didattico dei Licei desumibile oltre che dal Regolamento di riordino, dalle "Indicazioni Nazionali" emanate con DM 211/10. Infine per l'unica vera novità, il Liceo Musicale e Coreutico, l'attivazione delle sezioni musicali, ad oggi 52, e delle sezioni coreutiche, 11, è avvenuta con modalità caotiche e poco trasparenti.

Le nostre indicazioni

Occorre sfruttare le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal MIUR, per soddisfare la duplice esigenza di garantire un'offerta formativa dignitosa dal punto di vista della qualità e quella di denunciare e rendere espliciti i danni prodotti dalla politica di taglio perseguita dal Governo contro la scuola pubblica.

In particolare:

- realizzare un forte raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione)
- declinare le discipline, soprattutto del primo biennio, in relazione agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza
- progettare gli interventi educativi in relazione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite nel 2006 dalla Commissione Europea richiamate dal DPR 89/10 ma che non hanno avuto alcun riflesso nella elaborazione delle "Indicazioni Nazionali"
- avviare una metodologia di apprendimento attivo, di tipo laboratoriale anche finalizzata alla riduzione della divaricazione con tecnici e professionali parallela alla divaricazione conoscenze/competenze
- valorizzare la discussione nei collegi e la collegialità delle decisioni
- sviluppare al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di costruzione di reti, soprattutto da parte di scuole già interessate da sperimentazioni parziali o globali, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari ([vedi scheda 1.2](#)), vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Speciale FLC sui regolamenti della scuola secondaria](#) (www.flcgil.it/@3869059)

[Autonomia e flessibilità nella scuola secondaria di II grado](#) (www.flcgil.it/@3880794)

[Musica nella secondaria di II grado: il punto sulla situazione](#) (www.flcgil.it/@3883954)

"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

FOCUS

LE INDICAZIONI NAZIONALI

Le "Indicazioni Nazionali" emanate con DM 211/10 sono un documento emblematico dei riferimenti culturali della politica scolastica del Ministro Gelmini:

- un eccessivo dettaglio nella indicazione delle tematiche imprescindibili;
- un evidente tradizionalismo dei contenuti;
- eccessive pretese nel conseguimento degli obiettivi in relazione ai tempi disponibili.

Eloquente è la breve nota introduttiva alle Indicazioni in cui troviamo:

- un attacco al Regolamento sull'obbligo di istruzione del quale si evidenzia da un lato, la transitorietà e, dall'altro, la necessità di un suo superamento. Coerentemente non vengono date significative indicazioni su come declinare le discipline in riferimento agli assi culturali e alla certificazione delle competenze
- nessuna cittadinanza al problema, e alle

relative azioni da mettere in campo, della continuità con il primo ciclo

- la convinzione che gli aspetti metacognitivi, relazionali e attitudinali non siano altro che acquisizioni indirette di apprendimenti disciplinari.

In altre parole:

- il tentativo di neutralizzare e rendere innocuo l'obbligo di istruzione ([vedi scheda 3.1](#)), determinando la canalizzazione precoce delle scelte scolastiche degli studenti e delle famiglie, che è in fondo il reale obiettivo della politica scolastica di questo Governo sulla secondaria di secondo grado
- una concezione pesantemente conservatrice dei saperi
- un attacco all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La posizione della FLC sulle indicazioni nazionali dei Licei](http://www.flcgil.it/@3870751) (www.flcgil.it/@3870751)

3.3 GLI ISTITUTI TECNICI

I contenuti

L'anno scolastico 2011/2012 è il secondo anno di applicazione del riordino degli istituti tecnici nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Le norme di riferimento sono:

- la Legge 53/03 che prevede che il 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sia costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale
- dal DLgs 226/05, ed in particolare l'allegato A, che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- il DPR 88/10 che definisce l'assetto ordinamentale degli istituti tecnici
- la Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 con cui sono state emanate le Linee guida per il primo biennio finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze.

Le conseguenze

Il primo elemento immediatamente rilevabile dalle norme di riordino è la forte riduzione dell'orario curricolare, che unito alla riduzione del 30% delle attività di laboratorio rispetto al precedente ordinamento, all'aumento del numero di alunni per classe, ed alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, svela il carattere eminentemente economico dell'intervento normativo voluto dai ministri Tremonti-Gelmini che, al di là di vuoti slogan propagandistici, vanno nella direzione opposta ad una vera politica di rilancio dell'istruzione tecnica.

Il secondo elemento è la forte differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune con i licei che codifica, anche normativamente, la strutturazione gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione.

Il terzo elemento è la constatazione che nonostante il testo parli spesso di area comune la stessa si riduce agli insegnamenti generali. Perfino tra le varie articolazioni degli indirizzi del settore tecnologico già in seconda classe è previsto un insegnamento specifico legato all'articolazione, che in sostanza viene scelta già al momento dell'iscrizione. Di conseguenza non saranno possibili passaggi agevoli da un percorso all'altro e si creeranno così occasioni per la dispersione.

Il quarto elemento è la percentuale oraria di flessibilità, aggiuntiva alla quota prevista dall'autonomia, che creerà una differenziazione dei percorsi così ampia che difficilmente potremo parlare di sistema nazionale dell'istruzione tecnica. Se questo aspetto lo colleghiamo, da un lato, con la possibilità di istituire comitati tecnico-scientifici di cui non è chiaro il rapporto con gli organi collegiali della scuola, e dall'altro con la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, è forte il rischio di sudditanza delle istituzioni scolastiche alle esigenze delle imprese. Anzi è assai probabile che si creino forti disparità fra i diversi istituti, determinate dalla presenza/assenza di aziende e dai loro interessi formativi.

Il quinto elemento è rappresentato dall'impianto sia didattico che culturale definito dalla Linee guida emanate con la Direttiva 57/10.

Il riferimento al quadro normativo dell'Unione Europea; l'attenzione al problema della continuità con il primo ciclo di istruzione; i richiami continui al Regolamento sull'obbligo di istruzione ([vedi scheda 3.1](#)) e la relativa declinazione delle conoscenze ed abilità disciplinari in riferimento agli Assi culturali previsti dal medesimo Regolamento; le raccomandazioni alla pratica della didattica laboratoriale, alla progettazione per competenze e, più in generale, agli aspetti didattici trasversali costituiscono un positivo avanzamento rispetto alle pulsioni centralistiche ed arretrate dell'attuale Ministro, ben rappresentate dalle Indicazioni per i Licei, ma pongono il documento in situazione di grande ambiguità anche organizzativa rispetto al contesto normativo. In altre parole emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni, che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità. Da un lato, infatti, la effettiva praticabilità di queste Linee guida appare assai dubbia, visti i tagli di personale, la riduzione dei laboratori, la divaricazione rispetto alle Indicazioni nazionali dei Licei, la sostanziale "neutralizzazione" della normativa sull'obbligo di istruzione. Dall'altro, dato il loro carattere indicativo e non prescrittivo, esse possono rappresentare, coniugate con la normativa sull'autonomia ([vedi scheda 1.7](#)) un utile strumento per combattere la deriva conservatrice della politica scolastica del Ministro.

Le nostre indicazioni

In una situazione così complessa ed anche molto confusa, dati gli intollerabili tagli orari e disciplinari su tutte le classi, ad eccezione della quinta, vanno sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal MIUR, per soddisfare la duplice esigenza di garantire un'offerta formativa dignitosa dal punto di vista della qualità e quella di denunciare e rendere espliciti i danni prodotti dalla politica di taglio perseguita dal Governo contro la scuola pubblica.

Il carattere indicativo e non prescrittivo delle Linee guida specifiche può costituire un utile supporto nella difficile ricerca di un equilibrio.

Sarebbe opportuno che il Collegio docenti programmasse specifiche attività di formazione finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova dai tagli e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento

A fronte del rischio di smantellamento del sistema nazionale di istruzione tecnica e delle difficoltà a garantire un'offerta formativa di qualità potrebbe risultare utile incrementare la pratica della programmazione collegiale delle attività, soprattutto nel biennio, in modo da utilizzare al meglio gli angusti spazi previsti per l'ordinaria attività scolastica. È preferibile una pratica didattica attiva in sostituzione della modalità frontale, in modo da facilitare il protagonismo degli studenti, anche per contrastare i fenomeni di dispersione e di insuccesso, particolarmente diffusi in questa tipologia di istituti.

Così come sarebbe opportuno che le scuole sviluppassero al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di costruzione di reti, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari ([vedi scheda 1.2](#)), vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Speciale FLC sui regolamenti della scuola secondaria](#) (www.flcgil.it/@3869059)

[Autonomia e flessibilità nella scuola secondaria di II grado](#) (www.flcgil.it/@3880794)

[Le linee guida degli istituti tecnici](#) (www.flcgil.it/@3873237)

"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

FOCUS

L'ASSETTO ORDINAMENTALE DEGLI ISTITUTI TECNICI: IL DPR 88/10

Il DPR 88/10 prevede che i percorsi degli istituti tecnici facciano riferimento a due macro settori: economico, tecnologico. Ogni settore è a sua volta diviso in indirizzi: due per l'economico (amministrazione, finanza e marketing; turismo), nove per il tecnologico meccanica, (meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria, agroalimentare e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio). Vari indirizzi prevedono ulteriori articolazioni per un totale di ben 24 tipologie di percorsi.

Il percorso didattico è strutturato in due bienni e un quinto anno che si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti esterni.

Il diploma è titolo necessario per l'iscrizione all'Università.

I nuovi istituti tecnici hanno un orario settimanale di 32h di lezione: nel primo biennio sono previste 660h per l'area d'istruzione generale e 396h per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495h sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561h all'area d'indirizzo.

Per gli indirizzi del settore tecnologico si prevedono attività di insegnamento in laboratorio, mentre non se ne prevedono per il settore economico (salvo il laboratorio di informatica per l'articolazione "sistemi informativi aziendali").

Per i soli istituti del settore tecnologico è prevista la conferma dell'Ufficio tecnico per l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza.

Gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% "sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa". Nell'ambito del primo biennio e del successivo triennio non è possibile ridurre più del 20% ciascuna disciplina prevista dal piano di studi. A differenza del passato l'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

A partire dal 3° anno gli istituti tecnici possono utilizzare spazi di flessibilità, pari al 30% per il secondo biennio, al 35% per il quinto anno, per attivare ulteriori opzioni/articolazioni non previste dal Regolamento di riordino (DPR 88/10) ma incluse in un apposito elenco nazionale definito previo parere della Conferenza Stato Regioni.

Nell'a.s. 2011/2012, le classi prime e seconde attueranno il nuovo ordinamento, mentre per le classi successive, esclusa la quinta, è stata imposta la riduzione del quadro orario a 32h settimanali, fermo restando gli attuali ordinamenti.

È prevista la possibilità di:

- costituire un comitato tecnico/scientifico - composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico, con "*funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità*"
- articolare il Collegio dei docenti in Dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa
- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa.

FOCUS

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Gli istituti tecnici superiori (ITS) previsti dalla Legge 40/07 e regolamentati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 gennaio 2008, rientravano in un disegno di politica industriale di respiro strategico che metteva insieme:

- riordino degli istituti tecnici professionali, cancellati dalle norme della Moratti e reintrodotti proprio dalla legge 40/07
- riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituita con l'art. 69 della legge 144/99
- istituzione di "poli tecnico-professionali", di natura consortile, finalizzati a "promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese"
- il Progetto Industria 2015 che, nel definire le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano in una prospettiva di medio-lungo periodo, prevedeva finanziamenti per progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche.

In base a queste norme gli ITS possono essere costituiti solo se:

- previsti da specifici piani territoriali elaborati dalle Regioni ogni 3 anni
- hanno uno standard organizzativo minimo (un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che appartenga all'ordine tecnico o professionale; una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione; una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica)
- configurati come fondazioni di partecipazione ai sensi del codice civile.

I percorsi formativi degli ITS fanno riferimento alle seguenti aree tecnologiche

1. efficienza energetica
2. mobilità sostenibile
3. nuove tecnologie della vita
4. nuove tecnologie per il made in Italy
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

Dopo numerose vicissitudini e ulteriori interventi normativi, le attività degli ITS dovrebbero prendere avvio nei prossimi mesi, in una situazione economica profondamente mutata, con Industria 2015 che, privo di risorse finanziarie, langue ormai da anni, con un riordino del sistema scolastico, ed in particolare degli istituti tecnici e professionali, connotato da tagli di personale, riduzione delle attività di laboratorio e dell'orario curricolare, aumento del numero di alunni per classe.

Grandi sono le incertezze sull'avvio dei percorsi formativi dei 59 ITS, definiti dal MIUR, in maniera roboante, "scuole speciali di tecnologia":

- salta il contesto territoriale di riferimento: scompaiono i riferimenti ai poli tecnico-professionali e ai nuovi percorsi di IFTS così come previsto dal DPCM 1/2008
- è in crisi l'identità dei percorsi: la Legge 240/10 di riordino dell'Università, prevede l'utilizzo degli ITS per "razionalizzare" l'offerta formativa dell'Università
- sono irrisorie le risorse finanziarie
- non è, ad oggi, definitivamente approvata nessuna delle normative secondarie fondamentali per l'avvio dei percorsi
- sono ancora da definire le regole per il reclutamento del personale docente e ATA
- manca una definizione chiara dell'utilizzo nell'apprendistato.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La conferenza nazionale sugli istituti tecnici superiori](http://www.flcgil.it/@3880660) (www.flcgil.it/@3880660)

3.4 GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

I contenuti

L'anno scolastico 2011/2012 è il secondo anno di applicazione del riordino degli istituti professionali nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Le norme di riferimento sono:

- la Legge 53/03 che prevede che il 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sia costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (leFP), di competenza regionale
- il DLgs. 226/05, ed in particolare l'allegato A, che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- il DPR 87/10 che definisce l'assetto ordinamentale degli istituti professionali
- la Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 con cui sono state emanate le Linee guida per il primo biennio finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze.

In base all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e all'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, gli Istituti professionali possono erogare, in regime di sussidiarietà ed a partire dall'a.s. 2011/2012, percorsi di leFP, di esclusiva competenza regionale, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche professionali previste dall'accordo del 29 aprile 2010. Come detto in precedenza per l'attivazione di questi percorsi gli istituti professionali utilizzano gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dal DPR 87/10.

Le conseguenze

Il primo elemento immediatamente rilevabile dalle norme di riordino è la forte riduzione dell'orario curricolare, che unito alla riduzione delle attività di laboratorio, all'aumento del numero di alunni per classe, ed alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, svela il carattere eminentemente economico dell'intervento normativo voluto dai ministri Tremonti-Gelmini che, al di là di vuoti slogan propagandistici, vanno nella direzione opposta ad una vera politica di rilancio dell'istruzione tecnico-professionale.

Il secondo elemento è la forte differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune con i licei che codifica, anche normativamente, la strutturazione gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione.

Il terzo elemento è l'ampia percentuale oraria degli spazi di flessibilità, aggiuntiva alla quota prevista dall'autonomia, che collegata, da un lato, con la possibilità di istituire comitati tecnico-scientifici di cui non è chiaro il rapporto con gli organi collegiali della scuola, e dall'altro con la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, rischia di creare una forte sudditanza delle istituzioni scolastiche alle esigenze delle imprese. Anzi è assai probabile che si creino forti disparità fra i diversi istituti, determinate dalla presenza/assenza di aziende e dai loro interessi formativi.

Il quarto elemento è rappresentato dall'avvio del sistema nazionale di leFP, dalla contestuale fine del regime surrogatorio e dal passaggio alle regioni della competenza esclusiva in tema di qualifiche e diplomi professionali, che pone problemi di grande rilievo riguardo all'identità e alla mission dei percorsi quinquennali e degli stessi istituti professionali.

Infatti, l'avvio in regime sussidiario dei percorsi leFP creerà relazioni sempre più forti tra questi istituti e le Regioni e sempre più deboli con lo Stato con conseguenze a breve-medio termine imprevedibili

Il quinto elemento è rappresentato dall'impianto sia didattico che culturale definito dalla Linee guida emanate con la Direttiva 65/10.

Il carattere provvisorio e transitorio di queste Linee guida è l'aspetto che appare con immediatezza.

Provvisorietà e transitorietà sono legate principalmente alla progressiva messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale ed in particolare all'effettivo esercizio delle competenze esclusive in materia di qualifiche e diplomi professionali delle Regioni

In ogni caso il riferimento al quadro normativo dell'Unione Europea; l'attenzione al problema della continuità con il primo ciclo di istruzione; i richiami continui al Regolamento sull'obbligo di istruzione ([vedi scheda 3.1](#)) e la relativa declinazione delle conoscenze ed abilità disciplinari in riferimento agli Assi culturali previsti dal medesimo Regolamento; le raccomandazioni alla pratica della didattica laboratoriale, alla progettazione per competenze e, più in generale, agli aspetti didattici trasversali costituiscono un positivo avanzamento rispetto alle pulsioni centralistiche ed arretrate dell'attuale Ministro, ben rappresentate dalle Indicazioni per i Licei, ma pongono il documento in situazione di grande ambiguità anche organizzativa rispetto al contesto normativo. In altre parole emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità.

Le nostre indicazioni

Nella presa d'atto di un presente alquanto problematico e nella ricerca di un equilibrio che salvaguardi al massimo possibile la qualità dell'offerta formativa, i docenti possono richiamarsi ai contenuti delle Linee Guida specifiche che non a caso il MIUR ha emanato con un forte carattere indicativo e non prescrittivo.

Da questo punto di vista vanno sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia ([vedi scheda 1.8](#)), peraltro continuamente evocata dal MIUR, facendo nel contempo emergere le criticità causate dai tagli e dalla testardaggine del Governo a far partire il nuovo ordinamento a tutti i costi, senza tenere in alcun conto l'esigenza di garantire una buona e quindi certa offerta formativa.

Risulterebbe utile incrementare la pratica della programmazione collegiale delle attività, soprattutto nel biennio, e preferibile una pratica didattica attiva in sostituzione della modalità frontale, in modo da facilitare il protagonismo degli studenti, anche per contrastare i fenomeni di dispersione e di insuccesso, particolarmente diffusi in questa tipologia di istituti.

Così come andrebbe sviluppata al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di costruzione di reti, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori.

Sarebbe opportuno che il Collegio docenti programmasse specifiche attività di formazione finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova nell'esercizio della loro professionalità e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari ([vedi scheda 1.2](#)), vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Speciale FLC sui regolamenti della scuola secondaria](#) (www.flcgil.it/@3869059)

[Autonomia e flessibilità nella scuola secondaria di II grado](#) (www.flcgil.it/@3880794)

[Le linee guida degli istituti professionali](#) (www.flcgil.it/@3873803)

"Glossario dell'insegnante della scuola secondaria", Edizioni Conoscenza.

FOCUS

L'ASSETTO ORDINAMENTALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI: IL DPR 87/10

Il DPR 87/10 prevede che i percorsi degli istituti professionali facciano riferimento a due macro settori: servizi e industria e artigianato. Ogni settore è a sua volta diviso in indirizzi: quattro per i servizi (Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; Servizi socio-sanitari; Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; Servizi commerciali) e due per industria e artigianato (Produzioni industriali ed artigianali; Manutenzione e assistenza tecnica). Vari indirizzi prevedono ulteriori articolazioni per un totale di 11 tipologie di percorsi.

Il percorso didattico è strutturato in due bienni e in un quinto anno che si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti esterni.

Il diploma è titolo necessario per l'iscrizione all'Università.

I nuovi istituti professionali hanno un orario settimanale di 32 ore di lezione: nel primo biennio sono previste 660 ore per l'area d'istruzione generale e 396 ore per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495 ore sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561 ore all'area d'indirizzo.

Per i soli istituti del settore Industria e artigianato è prevista la conferma dell'Ufficio tecnico per l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza.

Gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20% "sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa."

Nell'ambito del primo biennio e del successivo triennio non è possibile ridurre più del 20% ciascuna disciplina prevista dal piano di studi. A differenza del passato l'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

A partire dal 3° anno gli istituti professionali possono utilizzare spazi di flessibilità, pari al 35% per il secondo biennio, al 40% per il quinto anno, per attivare ulteriori opzioni/articolazioni non previste dal Regolamento di riordino (DPR 87/10) ma incluse in un apposito elenco nazionale definito previo parere della Conferenza Stato Regioni. In caso di attivazione di percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gli istituti possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio per una percentuale non superiore al 25%.

Nell'a.s. 2011/2012, le classi prime e seconde attueranno il nuovo ordinamento, mentre per la classe terza è stata imposta la riduzione del quadro orario a 32 ore settimanali, fermo restando gli attuali ordinamenti. Per le quarte e le quinte già a partire dall'a.s. 2010/2011 l'area professionalizzante è stata sostituita con 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro

È prevista la possibilità di:

- costituire un comitato tecnico/scientifico - composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico"
- articolare il Collegio dei docenti in Dipartimenti
- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

FOCUS

I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Legge 53/03 prevede che il 2° ciclo del sistema educativo sia costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale.

Il Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 definisce una serie di livelli essenziali inerenti i percorsi di IeFP ed in particolare definisce i titoli di studio che tali percorsi possono erogare: le qualifiche triennali e i diploma professionali quadriennali. Il medesimo decreto demanda a successivi accordi in Conferenza Stato Regioni e in Conferenza Unificata la concreta attivazione di questo segmento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In attesa di questi atti gli istituti professionali statali hanno continuato a rilasciare, in regime surrogatorio, le qualifiche professionali.

Gli accordi del 2010 e del 2011

Il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato Regioni viene sottoscritto l'accordo che ha definito le modalità di avvio del primo anno dei percorsi di IeFP e, in prima applicazione, il Repertorio nazionale delle figure professionali relativo a 21 qualifiche professionali e a 21 diplomi professionali. Tale accordo se, da una parte, metteva ordine nel caotico campo degli ordinamenti regionali delle qualifiche, dall'altra, prevedeva l'emanazione, da parte di ogni Regione, di una serie di disposizioni attuative. Poiché quasi nessuna regione ha legiferato, gli istituti professionali statali anche per l'anno scolastico 2010/2011 hanno attivato, in "regime surrogatorio", i percorsi di qualifica triennale secondo il previgente ordinamento.

Il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza Unificata viene sottoscritta una ulteriore intesa che prevede che gli istituti professionali, in regime sussidiario, previo accordo tra ciascuna Regione e il competente Ufficio Scolastico Regionale, possano rilasciare le qualifiche e i diplomi tecnici, mediante la definizione di due distinti percorsi che si intrecciano con i percorsi ordinamentali statali. Questo compromesso è stato raggiunto sulla base di una duplice consapevolezza:

- la maggior parte delle regioni non è in grado, né ha risorse, per attivare autonomi percorsi di IeFP ai sensi dell'accordo del 29 aprile 2010
- lo Stato centrale non ha le risorse da trasferire alle regioni per attivare l'IeFP a regime.

L'esito è il seguente: le regioni ottengono il risultato di attivare comunque i percorsi di IeFP definiti dagli accordi e dalle programmazioni territoriali, lo Stato ottiene il risultato che l'IeFP parte su tutto il territorio nazionale a costo zero. Inoltre, mediante tabelle di corrispondenza, diventano spendibili le qualifiche acquisite in base al previgente ordinamento.

Tra gennaio e maggio 2011 sono state sottoscritte le intese in tutte le regioni, che consentiranno a partire dall'a.s. 2011/2012, seppure in maniera un po' zoppicante, l'avvio dei percorsi di IeFP su tutto il territorio nazionale.

Il 27 luglio 2011 sono stati sottoscritti altri due Accordi che riguardano l'IeFP.

L'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni riguarda gli atti necessari "per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

Tra l'altro in base a tale accordo:

- vengono messi a regime, a partire dall'a.s. 2011/2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale
- viene istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale costituito da "figure nazionali" di differente livello
- sono adottati i modelli e relative note di compilazione per l'attestato di qualifica professionale e per il diploma professionale.

L'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata riguarda, invece, la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al DLgs. 226/05.

Infine il Decreto Legge 98/11, all'art. 19 comma 16, prevede l'adozione, entro 12 mesi, di un apposito decreto finalizzato a "garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione

professionale" con le "intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore".
Occorre ricordare che nel mese di giugno CGIL e FLC congiuntamente hanno inviato al ministro

Gelmini e alla Conferenza Unificata un documento nel quale viene illustrata la posizione riguardo ai percorsi di leFP regionali.

3.5 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL SECONDO CICLO

I contenuti

Negli ultimi tre anni sono state introdotte una serie di novità:

- la restaurazione del voto in condotta (Legge 169/08) e il suo calcolo nella media dei voti (DPR 122/09)
- la bocciatura anche con una sola insufficienza (Legge 169/08)
- la non ammissione all'esame di stato anche con una sola insufficienza (DPR 122/09)
- la non partecipazione del docente di attività alternative (a differenza di quello dell'IRC) allo scrutinio (DPR 122/09). A tal proposito occorre ricordare che l'OM 42/11 sugli Esami del II ciclo specifica che sia gli insegnanti IRC che quelli delle attività formative alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni sull'attribuzione del credito scolastico (Art. 8 commi 13 e 14). Poiché il credito si calcola sulla media dei voti degli ultimi tre anni, significa che perlomeno per quelle classi l'anomalia è stata parzialmente sanata. Il problema invece rimane per il primo biennio in quanto l'art. 4 comma 1 del DPR 122/09 prevede che i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscano preventivamente ai docenti della classe solamente elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
- la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni (CM n.20 del 4 marzo 2011).

Il voto in condotta (ufficialmente in "comportamento") inferiore al sei produce, anche da solo, la bocciatura, misura mai prevista prima (in passato si veniva rimandati in tutte le materie).

Una insufficienza in una o più discipline a giugno produce invece la sospensione e il rinvio del giudizio in uno scrutinio finale, previo accertamento del recupero ([vedi focus al termine della scheda](#)), entro l'inizio dell'anno successivo.

Anche la non ammissione all'esame di stato con una sola insufficienza è una assoluta novità. In origine si veniva ammessi anche con la media del cinque. Poi l'ammissione fu abolita nel 1997, fu restaurata nel 2007, prevedendo che a partire dal 2009 occorresse anche la media del sei.

Per bocciare o non ammettere all'esame la decisione spetta comunque sempre al consiglio di classe: il singolo docente è titolare della proposta di voto ma è il Consiglio di classe che formula il voto all'unanimità o a maggioranza.

Non è mai stata ufficialmente abbandonata la decisione di procedere ad una valutazione anche per competenze. Ciò è stato ribadito nei regolamenti su Istituti Tecnici ([vedi scheda 3.3](#)) e Istituti Professionali ([vedi scheda 3.4](#)), ma non in quello dei Licei ([vedi scheda 3.2](#))!

Tuttavia il DM 9/10 prevede uno specifico modello di certificazione delle competenze, seppure provvisorio, relativo all'obbligo di istruzione per tutti gli ordini della secondaria di II grado. Inoltre per la certificazione delle competenze al termine del secondo ciclo di istruzione, l'art. 8 comma 4 del DPR 122/09 rimanda a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 425/97 "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".

Sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola di primo e secondo grado il MIUR ha emanato la circolare 20 del 4 marzo 2011 fornendo indicazioni per una corretta applicazione dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 per la secondaria di II grado e dell'art. 11 comma 1 del DLgs 59/04 per la secondaria di I grado. Entrambi gli articoli prevedono infatti che per la validità dell'anno ai fini della valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

La circolare chiarisce che il monte ore annuale è quello complessivo e non quello delle singole discipline; che l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della secondaria di I e II grado; che rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun alunno

tutte le attività oggetto di formale valutazione; che è improprio il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle singole regioni; elenca poi le situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale

La Direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 74 del 15 settembre 2008, che definisce gli ambiti di intervento dell'INVALSI per il triennio 2008-2011, ha previsto che per l'a.s. 2010/2011 vengano venissero effettuate le rilevazioni degli apprendimenti degli studenti oltre che per il primo ciclo, anche per la seconda e la quinta della secondaria di secondo grado. Occorre ricordare che a tale proposito è di imminente emanazione la direttiva triennale 2011-2014.

Occorre ricordare inoltre che la Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto" ([vedi scheda 1.12](#)).

Le conseguenze

Nonostante le misure più consistenti circa la valutazione abbiano riguardato il primo ciclo con la restaurazione del voto numerico, anche la scuola secondaria di secondo grado, che ha sempre avuto il voto numerico, ne ha risentito sia indirettamente che direttamente.

La scelta del Ministro Gelmini di non ammettere all'esame anche con una sola insufficienza è probabilmente direttamente legata alla scelta di calcolare nella media anche il voto di condotta, il quale, se alto, potrebbe compensare più di una insufficienza.

Queste scelte hanno offuscato il ruolo collegiale dello scrutinio, che però rimane quello attribuito dal DM 297/94, mai abrogato. Esiste quindi ancora il cosiddetto "voto di consiglio".

In ogni caso gli effetti di questi irrigidimenti sulla selezione non hanno tardato a farsi vedere: nell'a.s. 2008/2009 le bocciature nel biennio iniziale sono salite dal 18% al 21% e quelle nell'anno terminale sono passate in tre anni dal 3% al 9%.; nell'a.s. 2009/2010, oltre alla pioggia di 5 in condotta (più di diecimila), sono aumentati i non ammessi agli Esami di maturità, sono aumentati i bocciati nel primo e secondo anno delle secondarie di I grado, è aumentato il numero complessivo degli studenti delle secondarie di II grado non ammessi alla classe successiva. Visti i giudizi molto positivi espressi dalla Gelmini sull'aumento del numero dei bocciati come segno della serietà della scuola, è come se il ministro della salute valutasse la positività del suo ministero dal numero di decessi!

Sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni, la circolare cerca di fornire chiarimenti ma, come tante altre circolari, è intempestiva (emanata ad anno scolastico abbondantemente inoltrato e a valutazione quadrimestrale già effettuata) ed interviene invadendo competenze delle singole scuole autonome; per esempio per quanto riguarda le deroghe quelle indicate nella circolare per noi hanno valore meramente indicativo in quanto la loro individuazione rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle singole istituzioni scuole.

Sulle prove INVALSI effettuate nell'a.s. 2010/2011 c'è da registrare, oltre alle forti resistenze soprattutto nelle secondarie di II grado (che hanno costretto il MIUR ad intervenire con due note, quella del 30 dicembre 2010 e quella del 20 aprile 2011 nella quale si ribadisce il ruolo del Collegio dei docenti e l'aggiuntività di tale attività per i docenti che è cosa ben diversa dalla obbligatorietà), la solita superficialità del MIUR che da una parte considera obbligatorie tali prove ma non prevede risorse per il maggiore impegno richiesto a docenti e personale ATA ([vedi scheda 1.13](#)).

Le nostre indicazioni

Siamo di fronte a misure, oltre che sbagliate, improvvisate. In molti casi esse sono la conseguenza l'una delle contraddizioni create dall'altra, sicché la pezza è spesso peggiore del buco. Ne è un esempio il "voto di condotta" e il fatto che faccia media. E purtroppo a questa decisione non vi è rimedio se non con la revisione del regolamento su questo punto. Così come resta ferma la nostra opposizione alla logica e al disegno che esce dall'insieme di queste misure.

Occorre ribadire il ruolo della collegialità della valutazione finale, mai abolito e tuttora in vigore in base al Decreto Ministeriale 297/94, anche se le norme più recenti lo richiamano solo al fine, ovvio, della valutazione del comportamento e non delle singole discipline.

I consigli di classe sono chiamati a gestire con molta saggezza ed equilibrio quegli aspetti delle innovazioni che, se attuati seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami.

Bisogna evitare che la matematica dei numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica, che lo scrutinio si riduca al puro rito meccanico della dettatura dei voti e che si ripropongano vizi di individualismo e di scarsa collegialità, non infrequenti soprattutto nella secondaria di secondo grado.

La valutazione, infatti, non è attività disgiunta dalla didattica e da nessuna parte sta scritto che il voto riportato sul registro personale vada pari pari riportato sulla pagella e non possa essere cambiato in sede di consiglio.

Sul fronte della valutazione degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, occorre tenere presente:

- le modifiche introdotte dallo stesso DPR 122/09 se da un lato discriminano gli studenti che si avvalgono delle attività alternative, dall'altro restaurano in forma stretta la relazione tra media dei voti e crediti da attribuire, lasciando al consiglio di classe la possibilità di definire i criteri su cui giocare la banda di oscillazione del credito.

In altre parole anche in questo caso esiste ancora uno spazio all'interno del consiglio di classe per decidere in modo autonomo e responsabile.

Ciò non cancella certo l'ingiustizia perpetrata nei confronti degli studenti che si avvalgono delle attività alternative, ma consente di limitarne i danni ([vedi scheda 1.4](#)).

FOCUS

I CORSI DI RECUPERO

L'art. 1 comma 1 della Legge 1/07 ha stabilito che all'esame di maturità siano ammessi gli alunni che abbiano "saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione."

Il Ministro della Pubblica Istruzione dell'epoca, Fioroni, convinto dell'inefficacia delle precedenti modalità di recupero dei debiti formativi, stabili, con successivi atti normativi dai contenuti spesso contraddittori (DD.MM. 42/07 e 80/07 e OM 92/07), l'obbligatorietà del recupero entro l'anno in corso.

Tale obbligatorietà è stata alquanto annacquata con la nota ministeriale del 4 giugno 2008 che prevede più ampi margini di discrezionalità per i tempi e le modalità di realizzazione delle iniziative di recupero.

Sul recupero dei debiti formativi è intervenuto il DPR 122/09 prevede che il consiglio di classe sospenda il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, prevedendo interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate.

Occorre quindi ricordare che:

- nello scrutinio di giugno il giudizio sugli alunni viene sospeso per le discipline in cui sono insufficienti, in attesa di una verifica finale da disporsi dopo gli interventi di recupero.
- le verifiche finali devono comunque svolgersi entro l'inizio effettivo dell'anno scolastico successivo previsto dal calendario scolastico regionale
- le verifiche non sono veri e propri esami, non richiedono commissioni, ma solo la presenza di testimoni, né richiedono necessariamente l'articolazione in scritto e orale
- una cura particolare va riservata nella comunicazione alle famiglie delle insufficienze degli alunni, degli interventi di recupero decisi dalla scuola e dei risultati delle verifiche del recupero.

Le risorse finanziarie, piuttosto consistenti, ma comunque insufficienti, nella fase di avvio delle "nuove" modalità degli interventi di recupero, si sono via via ridotte fino agli attuali 45 milioni di euro promessi dal MIUR.

Fin dall'inizio la FLC ha sottolineato le numerose contraddizioni che il meccanismo introdotto da Fioroni apriva, non per contrarietà al recupero, che è invece parte decisiva del POF e del lavoro didattico dell'insegnante, ma per i rischi che gli eccessi di semplificazione portano sul piano della didattica e della stessa efficacia delle misure. Infatti l'accentuazione degli aspetti quantitativi delle insufficienze (le cosiddette lacune), spesso recuperate con strumenti frontali, lascia in ombra problemi quali l'eccessiva segmentazione delle discipline, la sottovalutazione delle "competenze" trasversali, l'insufficiente ricorso alla didattica laboratoriale, che spesso sono alla base delle lacune medesime.

Come nel caso della valutazione, la questione va assunta con seria consapevolezza nei collegi dei docenti e nei consigli di classe, a partire dalla formulazione del POF, di cui il recupero è parte integrante, per finire con la valutazione di giugno, valutando con la giusta ponderazione e commisurando alle risorse disponibili le strade da intraprendere, sapendo che un'azione di recupero parte dal profondo dei bisogni degli alunni.

Da questo punto di vista bisogna sfruttare al massimo la indeterminatezza del percorso delineato dalle norme finora varate, riempiendo gli ampi spazi non prescritti di azioni positive e di misure appropriate non puramente ripetitive.

La obbligatorietà dell'intervento di recupero resta il caposaldo iniziale che non va dimenticato: le risorse, quando assenti, come in buona parte è successo quest'anno, vanno rivendicate, pena il rischio di non poter procedere ad una valutazione corretta, anche da un punto di vista legale.

La positività del risultato finale ne costituisce il caposaldo terminale, a prescindere dalla forma che si vuole adottare: nessuno ha mai restaurato i vecchi esami di settembre e le loro "ritualità" e pretendere che questi siano

l'unica forma possibile, oltre ad essere una pretesa molto discutibile sul piano didattico e su quello della validità storicamente dimostrata, richiede altri strumenti istituzionali ed altre risorse.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Le schede della FLC CGIL sui debiti formativi](http://www.flcgil.it/@3843199) (www.flcgil.it/@3843199)

[Una ricerca sui corsi di recupero](http://www.flcgil.it/@3872299) (www.flcgil.it/@3872299)

Capitolo 4

GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IN VIA DI EMANAZIONE

4.1 LA REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO

I contenuti

Nonostante una partenza veloce, il MIUR ha ritenuto, per ragioni di tempo e di opportunità politica, di non dover dare luogo anche per l'a.s. 2011/2012, alla revisione della classi concorso con le nuove corrispondenze, in coincidenza con l'applicazione dei nuovi regolamenti.

Il CNPI ha espresso un giudizio pesantemente critico sugli atti fin qui prodotti dall'amministrazione.

Per l'assegnazione degli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento nelle prime classi dell'a.s. 2011/2012, il MIUR ha dovuto fare ricorso, come già nell'anno precedente, al meccanismo delle atipicità sulle vecchie classi di concorso (assegnazione delle discipline a più classi di concorso "affini"), non avendo pronte le nuove.

Le nuove classi di concorso comporteranno fusioni, soppressioni, nuove istituzioni e nuove attribuzioni.

Le nuove istituzioni riguarderanno prevalentemente il liceo musicale e coreutico (9 nuove classi).

Stando alle bozze presentate il 15 marzo 2011, già rielaborate più volte, le soppressioni riguarderanno 7 classi di concorso, le fusioni 102 classi di concorso, ridotte a 37, soprattutto nell'istruzione artistica e nella tabella C (ITP). Nell'insieme saranno coinvolti circa 40.000 docenti di ruolo, oltre a migliaia di precari.

Le attuali atipicità indicate per quest'anno non è detto che preludano ad una fusione (tecnicamente sono l'operazione esattamente inversa!), anche se non c'è dubbio che alcune "dimenticanze" del MIUR siano state condizionate dai progetti di fusione.

Per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado l'operazione si è ridotta ad una modifica delle sole denominazioni.

Pur trattandosi di una operazione quasi obbligata che di solito avviene all'incirca ogni 10 anni (l'ultima è del 1998) la revisione in corso si distingue per tre motivi:

- era intenzione del MIUR non procedere ad una vera e propria ridefinizione delle tabelle (requisiti a regime, requisiti in corso d'opera, corrispondenza con gli insegnamenti), ma solo ad una indicazione di confluenze dei vecchi titoli, insegnamenti e classi di concorso nelle nuove classi; I pareri del CNPI e le sollecitazioni della FLC CGIL e degli altri sindacati hanno imposto che si procedesse anche alla esplicitazione dei titoli di studio richiesti e su questo è ancora in corso il lavoro di un gruppo del Ministero.
- è direttamente collegata alle operazioni di taglio della legge 133/08, che prevedeva espressamente cambiamenti agli ordinamenti (e le classi di concorso sono ordinamenti);
- non ha visto il serrato confronto con le parti sociali, che aveva invece caratterizzato le precedenti modifiche e che è necessario riguardando esse la consistenza degli organici, delle cattedre e dei posti di lavoro.

Nondimeno in questi mesi abbiamo messo in campo come sindacato, pur nella esiguità dei confronti, tutto il possibile per correggere tutti i casi che ci sembravano più critici. E ciò anche in relazione all'applicazione delle atipicità nelle prime classi.

In alcuni casi gli accorpamenti proposti seguono le denominazioni più che la sostanza delle discipline (è il caso delle nuove classi A03, A09, A14, C16); in altri non si è voluto approfittare dell'occasione per risolvere i problemi di inquadramento (C999, gli ITP ex enti locali), o si è glissato sull'utilizzo futuro del personale di discipline soppresse o molto ridotte (A075, A076, C030, A007), in altri ancora l'arbitrarietà di nuove attribuzioni crea sia soprannumero che buchi (A036, A037, A047, A049, A050, A051, A052).

I testi definitivi ci diranno quanto delle nostre obiezioni è stato colto. Sul piano della gestione degli organici ([vedi scheda 1.1](#)), la prima applicazione con la gestione delle atipicità ci dà il primo assaggio delle contraddizioni che si presentano. Non è ancora chiarito come le nuove classi caleranno sui due *pezzi* di secondaria di secondo grado, quello modificato e quello che va ad esaurimento. Inoltre lo scorrimento delle graduatorie produrrà effetti diversi tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, senza contare l'esigenza di istituire nuove tornate di corsi di riconversione per il personale spostato d'autorità.

Le nostre valutazioni

La revisione si configura come ambigua e fortemente autoreferenziale. È ovvio che la scelta stessa di procedere all'attivazione delle nuove prime e seconde classi senza avere riformato le classi di concorso pone problemi logistici, ma anche di legittimità, sull'attribuzione, soprattutto, di eventuali nuovi insegnamenti. È una conseguenza della fretta con cui il MIUR ha voluto, per ragioni politiche di immagine ed economiche (di taglio), dare corso al tutto.

La mancanza di confronto non è stata produttiva. E il fatto che il MIUR arrivi ad avviare i nuovi ordinamenti senza aver definito le nuove classi di concorso lo dimostra. Occorreva ragionare meglio sui nuovi insegnamenti, sulle classi di concorso in cui organizzarli, sui titoli a cui riferirli, su come canalizzare il vecchio nel nuovo, così da individuare soluzioni a regime e soluzioni transitorie.

Nulla di ciò è stato fatto: il MIUR naviga a vista! Tutto viene improvvisato giorno per giorno. Anche l'affermazione ministeriale per cui tutti i vecchi titoli andranno bene per le nuove classi non è vera: prova ne sono le contraddizioni aperte in questi due anni dalle atipicità, che pure sono uno strumento meno rigido e che sono state cambiate varie volte.

Il MIUR continua a "farla facile" su mobilità, riconversioni, assunzioni e supplenze, ma si porranno nuovi problemi di non facile soluzione, in particolare su due questioni:

- quella di un doppio e contestuale regime nella gestione degli organici e nell'utilizzo del personale, con classi di concorso vecchie e nuove nelle classi via via modificate e in quelle rimanenti a vecchio regime
- quella di un doppio regime delle procedure di individuazione dei perdenti posto o dei titolari di nomina tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, con quest'ultimo ancorato a vecchie graduatorie di classi di concorso che non esistono più.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Regolamento classi di concorso. Le osservazioni della FLC](#) (www.flcgil.it/@3880482)

[Le assegnazioni alle classi di concorso e le riduzioni nelle classi successive](#) (www.flcgil.it/@3882438)

4.2 I CENTRI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Tra i provvedimenti non ancora emanati, va annoverato anche il Regolamento che dovrebbe definire l'assetto organizzativo e didattico dei CPA (Centri Per l'Istruzione degli Adulti) ([vedi scheda 1.7](#)).

4.3 STATO, REGIONI E "FEDERALISMO" IN MATERIA DI ISTRUZIONE

I contenuti

Come è ben noto, dal 2001 le competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione sono cambiate grazie alla Riforma del Titolo V della nostra Costituzione.

L'articolo 117 della nostra Carta costituzionale ha stabilito che allo Stato competono in via esclusiva la normativa generale, i principi fondamentali e la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), allo Stato e alle Regioni compete la definizione della legislazione concorrente, alle Regioni in via esclusiva la normativa concernente l'istruzione e formazione professionale, alle singole scuole l'esercizio dell'autonomia scolastica.

Sugli ambiti di rispettiva competenza (statale-regionale) si è sviluppato negli anni un notevole contenzioso su cui è più volte intervenuta la Corte Costituzionale. Essa ha costantemente affermato che il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni.

Nel 2009 è stata approvata la legge delega n. 42 in materia di *federalismo fiscale* tanto che si è incominciato a parlare di "federalismo scolastico".

L'articolo 2 comma 2 della legge 42/2009, in materia di erogazione di servizi pubblici, stabilisce a sua volta i seguenti principi e criteri generali *"determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.*

La legge delega, dunque, impone di individuare fabbisogni e costi standard ai quali parametrare l'azione pubblica, in base ai quali si erogheranno i fondi da parte dello Stato e in base ai quali si valuteranno l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato.

Finora l'unico passaggio significativo in tale direzione è costituito dalla bozza di Accordo Quadro di cui sopra che tuttavia non è stata approvata e giace in attesa di essere ripresa nella sede competente.

Finché il potere organizzatorio non passa, secondo previsione costituzionale, dallo Stato (oggi Ufficio Scolastici Regionali) alle stesse Regioni, i punti di riferimento rimangono le sentenze della Corte Costituzionale, che, dal 2001, è stata chiamata dai vari attori (Stato e Regioni appunto) a dirimere conflitti di competenza in materia di istruzione (13/2004, 279/2005, 200/2009).

Le nostre valutazioni

Vi è da precisare, innanzitutto, che per noi resta improprio, parlare di federalismo benché il linguaggio comune e l'uso mediatico facciano opera di disinformazione semantica per compiacere la vulgata leghista e, in generale, governativa. Per la FLC, il nostro non è e non sarà, uno Stato federale ma deve essere uno Stato di tipo regionalista con una forte caratura unitaria.

Ma, detto questo, rimane fondamentale far partire e far finire ogni ragionamento, in materia, dai Livelli Essenziali delle Prestazioni.

Essi costituiscono il punto di chiarezza e di svolta per accompagnare i processi di decentramento regionalistico, che pure debbono essere attuati, e per impedire qualsiasi deriva di carattere antiunitario, se non secessionistico, in quei processi implicitamente contenuti.

Infatti la nostra Costituzione - e la stessa legge 42/2009 non ha potuto evitare il riferimento ad essi, attribuendo allo Stato la competenza nella definizione dei LEP - così recita " *determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*" (Art 117 Cost. secondo comma lett. m).

Le prime elaborazioni che si vanno diffondendo sull'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard sembrano ignorare un ragionamento sui LEP dal momento che l'individuazione di un costo unitario su uno dei tanti determinati servizi (personale, aule, ecc) propri della scuola rischia di non tener conto dei dati di contesto.

È da tempo ormai che gli indicatori nazionali e internazionali sulla scuola segnalano come le risorse nei vari territori sono erogati in maniera squilibrata a seconda degli interventi dei privati o degli stessi enti locali che investono più o meno risorse nell'istruzione e nella ricerca. Uno squilibrio regionale esiste già e il processo che innescherebbe la legge delega potrebbe essere un acceleratore delle disuguaglianze. Tanto più in un momento di "austerità fiscale", come è l'attuale momento, caratterizzato dai tagli agli enti locali che è destinato a incidere sulla carne viva di servizi come quello scolastico.

Inoltre, seppure si individuino i costi standard, manca una vera e propria strategia di cooperazione interistituzionale fra Stato Regioni e Enti locali (cancellata del tutto in questa fase di finanziarie "a cadenza mensile" che i mercati e la finanziarizzazione dell'accumulazione capitalistica hanno imposto al nostro Paese a danno delle classi svantaggiate). E allora i LEP diventano la nostra stella polare, anche a difesa del carattere unitario della nostra comunità nazionale. Perché i LEP nascono proprio con questo precipuo scopo: il diritto sociale all'istruzione "deve" (prescrizione costituzionale) essere garantito su tutto il territorio nazionale.

Le nostre proposte

Occorre lavorare per individuare i LEP.

Occorre lavorare affinché questa sia la priorità della nostra elaborazione e delle forze democratiche in uno sforzo teso a unire in un unico processo lo sviluppo di uno Stato unitario ed equo e lo sviluppo di un'istruzione pubblica come volano dell'economia e del progresso civile e sociale.

Per questo, come primi elementi di una discussione che dovrà allargarsi a tutti gli attori politici e sociali di buona volontà, pensiamo di avanzare le seguenti proposte di Livelli Essenziali di Prestazione validi per il campo dell'istruzione pubblica.

- *La prossimità*: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione di cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi.
- *L'ordinamento*: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale (orari, discipline, qualificazione del personale, numero del personale, esami, finanziamenti ecc).
- *L'universalità*: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale.
- *La verificabilità*. Gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato.
- *La gratuità*: per almeno otto anni come da Costituzione e anche oltre cambiando auspicabilmente l'ordinamento.

- *La premialità*: i capaci e meritevoli, sprovvisti di risorse economiche, devono essere sostenuti fino ai più alti gradi di studio.
- *La sostenibilità e l'esigibilità*: come è declinata nel *documento stato/regioni* nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.
- *La valutabilità del sistema*: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

Non dobbiamo, peraltro, dimenticare che il nostro Paese soffre di alcune "carenze" endemiche e di alcuni deficit, rispetto agli altri Paesi, che vanno colmate, anche adeguando il livello di spesa in materia di istruzione e ricerca, al 3% di Prodotto Interno Lordo (PIL), secondo le raccomandazioni europee del marzo 2010.

HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA DEL FASCICOLO:

Americo Campanari
Gigi Caramia
Gianni Carlini
Armando Catalano
Diana Cesarin
Corrado Colangelo
Alessandra Faini
Anna Fedeli
Gianna Fracassi
Massimo Mari
Mara Mellace
Luigi Rossi
Annamaria Santoro
Antonino Titone

IN REDAZIONE: Fabio Mancini

PER LA PARTE GRAFICA: Corrado Mercuriali

Il fascicolo è stato chiuso in redazione il 10 settembre 2011

[Testo del fascicolo in versione .pdf](http://www.flcgil.it/@3884748) (<http://www.flcgil.it/@3884748>)